

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

260^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 1985

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,
indi del vice presidente DELLA BRIOTTA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	BERLINGUER (PCI).....	Pag. 17
CORTE DEI CONTI		BUFALINI (PCI)	11
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	4	* CHIARANTE (PCI)	5
DISEGNI DI LEGGE		* DEL NOCE (DC)	29
Annunzio di presentazione	3	FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione...	11
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	4	GHERBEZ (PCI)	18
Assegnazione	4	GOZZINI (Sin. Ind.)	19
Trasmissione dalla Camera dei deputati	3	MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	30
Seguito della discussione:		MEZZAPESA (DC), relatore	30
«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (52), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori;		* NESPOLO (PCI)	17
«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore» (216), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;		* PANIGAZZI (PSI)	10
«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (398), d'iniziativa del senatore Biglia e di altri senatori;		SCEVAROLLI (PSI)	30
«Nuovo ordinamento della istruzione secondaria superiore» (756), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori;		ULIANICH (Sin. Ind.)	8
BATTELLO (PCI)	27	VALITUTTI (PLI)	21
		VOLPONI (PCI)	15
		DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO	
		Deferimento	4
		INTERROGAZIONI	
		Annunzio	30
		Da svolgere in Commissione	34

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Sì dia lettura del processo verbale.

COLOMBO VITTORINO (V.), *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bernassola, Carta, Cavaliere, Cimino, Colella, Covi, Crollalanza, De Cataldo, Degan, Diana, Di Nicola, Fassino, Fimognari, Foschi, Garibaldi, Genovese, Loprieno, Nepi, Pasquino, Pingitore, Pintus, Taviani, Tommelleri, Urbani, Vernaschi, Vettori, Viola.

**Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati**

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2438. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato » (1215) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

POLLINI, MAFFIOLETTI, DE SABBATA, PECCHIO-
LI e GIANOTTI. — « Nuove disposizioni sul trattamento normativo ed economico dei componenti i seggi elettorali e rappresentanti di lista, per le elezioni politiche, amministrative, europee e referendum » (1208);

GARIBALDI, VALITUTTI, SPITELLA, MITTER-
DORFER, PANIGAZZI e MEZZAPESA. — « Norme per la ricostruzione di carriera a fini pensionistici dei professori straordinari ed associati non confermati » (1209);

FRANCO, CROLLALANZA, MARCHIO, PISTOLESE,
BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, GIANGREGORIO,
GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI,
MONACO, PIROLO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI e
SIGNORELLI. — « Istituzione della provincia di Crotone » (1210);

GIUGNI. — « Rinnovo dell'autorizzazione di vendita a trattativa privata, alla cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, di immobili di pertinenza dello Stato siti in Venezia, prevista dall'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 206 » (1211);

RUFFINO, MANCINO, ALIVERTI, COCO, COSTA,
DI LEMBO, LIPARI, CURELLA, D'AMELIO, ME-
LANDRI, CASTELLI, MEZZAPESA, BALDI, NERI,
LAPENTA, PATRIARCA, BOGGIO, PINTO Michele,
SAPORITO, DEGOLA, CENGARLE, IANNI, CONDO-
RELLI, RUBBI, D'AGOSTINI, COLOMBO Vittori-
no (V.), MASCARO, VENTURI, BERLANDA, CAM-
PUS, FERRARA Nicola, CODAZZI e CECCATELLI.
— « Modifiche alle norme riguardanti le im-
poste sulle successioni e donazioni » (1212);

RUFFINO e PINTO. — « Disposizioni in fa-
vore dei militari del Corpo della guardia di
finanza in particolari situazioni » (1213);

VOIPONI, VENTURI e BO. — « Ammissione
dell'Università degli studi di Urbino ai be-
nefici della legge 6 marzo 1976, n. 50,
recante piano pluriennale di finanziamento
dell'edilizia universitaria » (1214).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede deliberante:

alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale » (1182) (*Approvato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 5^a e della 7^a Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

BEORCHIA e GIUST. — « Norme per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928 » (371);

« Sistemazione finanziaria della residua esposizione debitoria dei soppressi enti mutualistici nei confronti degli istituti bancari creditori » (1142) (*Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati » (1158) (*Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati*);

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

JERVOLINO RUSSO ed altri. — « Modifica dell'articolo 6 della legge 16 luglio 1984, n. 326, avente ad oggetto modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270,

relativa alla revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente » (1034), *con il seguente nuovo titolo: « Interpretazione autentica degli articoli 33, 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 »;*

Deputato FERRI. — « Modificazioni della legge 6 ottobre 1982, n. 725, concernente l'inquadramento dei professori associati » (1161) (*Approvato dalla 8^a Commissione permanente della Camera dei deputati*), *con modificazioni e con il seguente nuovo titolo: « Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernenti l'inquadramento dei professori associati »;*

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Interventi in materia di opere pubbliche » (1107) (*Approvato dalla 9^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

PRESIDENTE. La domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Valiani, per il reato di cui all'articolo 594, commi primo, terzo e quarto, del codice penale (ingiuria aggravata) (*Doc. IV, n. 53*), è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 25 febbraio 1985, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Cassa per il credito alle imprese artigiane, per gli esercizi dal 1981 al 1983 (*Doc. XV, n. 67*).

Detto documento sarà trasmesso alle competenti Commissioni permanenti.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (52), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore » (216), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (398), d'iniziativa del senatore Biglia e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della istruzione secondaria superiore » (756), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 52, 216, 398 e 756.

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è passati all'esame dell'articolo 4 e che il senatore Biglia ha illustrato gli emendamenti da lui presentati insieme ad altri senatori. Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

* CHIARANTE. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 4.16.

L'emendamento 4.16, presentato dal nostro Gruppo, riprende la formulazione che noi comunisti avevamo proposto fin dalla prima stesura del nostro disegno di legge concernente la riforma della scuola secondaria superiore e indica una posizione che costituisce uno dei punti di maggiore differenziazione tra l'impostazione da noi data ai problemi della riforma e l'impostazione che caratterizza il testo approvato dalla maggioranza della Commissione.

La questione affrontata in questo emendamento è, infatti, una delle questioni fondamentali della riforma della scuola secondaria superiore: l'impostazione, cioè, che si vuole dare alla cosiddetta area comune, in sostanza la definizione di quelli che dovrebbero essere gli obiettivi di formazione culturale

che tale scuola dovrebbe perseguire e proporsi di raggiungere per la totalità dei suoi allievi.

Perchè non ci convincono l'impostazione contenuta nel testo approvato dalla maggioranza e quella proposta con l'emendamento presentato dal Governo, che si differenzia solo in alcuni particolari dal testo che era stato approvato dalla Commissione? Non ci convincono perchè non crediamo che si possa definire, nella legge, la formazione culturale che la scuola deve assicurare attraverso una elencazione ed una classificazione di discipline. Numerosi colleghi, anche della maggioranza, hanno fatto riferimento in questo dibattito all'intervento che in proposito era stato fatto dal senatore Giovanni Berlinguer, alla proposta ironica che egli aveva formulato di completare questo elenco di discipline in modo da assicurare la presenza di una voce disciplinare per ciascuna lettera dell'alfabeto. Molti colleghi, ripeto, vi hanno fatto riferimento per poi però cercare di superare questa critica, dicendo che in realtà era vero che esisteva la difficoltà di elencazione ma che concretamente si trattava poi di procedere ad un elenco delle discipline costituenti l'area comune e quindi inevitabilmente ad una scelta tra tutte le possibili discipline.

Voglio invece sottolineare che l'osservazione del senatore Giovanni Berlinguer non era affatto una battuta di spirito ma indicava il vizio di fondo di una formulazione legislativa fondata su una elencazione di discipline. Il vizio di fondo sta nel fatto che un elenco disciplinare dice sempre troppo o troppo poco ed è questo il caso anche dell'elencazione proposta nel testo presentato dalla maggioranza. Da una parte, questa elencazione dice infatti troppo poco: non ci si può non domandare, ad esempio, come si possa pregiudizialmente escludere che faccia parte della formazione comune di tutti i giovani della scuola secondaria superiore l'educazione ecologica ed ambientale, cioè l'educazione riguardante problemi che, come sappiamo, sono venuti acquistando una tale rilevanza da investire ormai la questione stessa della sopravvivenza sul pianeta, problemi che sono destinati ad assumere una dimensione enorme nel nostro futuro; oppure perchè si debba

pregiudizialmente escludere che nella formazione comune possa esservi, ad esempio, una educazione biologico-sanitaria, e penso anche all'educazione sessuale, materia di cui qui non si è trattato ma che sappiamo avere un'importanza che meriterebbe ben diversa attenzione anche nella scuola italiana; oppure perchè si dovrebbe escludere l'educazione del cittadino, la cosiddetta educazione civica: sappiamo bene come oggi abbia una parte molto modesta nella scuola, trattata quasi come una appendice di altri insegnamenti. L'educazione del cittadino dovrebbe invece essere considerata come uno dei compiti essenziali della formazione comune che la scuola deve assicurare a tutti i giovani.

Quindi, come dicevo, è molto difficile giustificare pregiudizialmente l'esclusione di determinate discipline dall'ambito della formazione di tutti i giovani. Ma soprattutto vorrei sottolineare un fatto, cioè che, come è ben noto e come più volte è stato sottolineato nel corso di questa discussione da diversi colleghi, viviamo in un'epoca che è non soltanto di grandi trasformazioni dal punto di vista tecnologico, ma anche di rapide modificazioni, di grandi sviluppi per quanto riguarda l'orizzonte delle conoscenze. Faccio un solo esempio: in questo stesso articolo 4 del provvedimento al nostro esame si è ritenuto da parte della Commissione, e mi pare giustamente, di dover addirittura dedicare un comma specifico, oltre che alla definizione dell'area comune, anche allo studio dei fondamenti dell'informatica e delle relative applicazioni, data l'importanza che la conoscenza dei fondamenti dell'informatica ha ormai assunto per lo sviluppo degli studi in qualunque settore.

Se questo testo legislativo fosse stato scritto venti anni fa, probabilmente nessuno avrebbe neppure pensato di proporre qualcosa di simile. Sappiamo benissimo quanto sia mutato l'orizzonte delle conoscenze nel corso di un ventennio. Come possiamo quindi pensare oggi di definire attraverso un elenco disciplinare cosa dovrà essere studiato nel 2000 o nel 2010? Sappiamo infatti che stiamo discutendo un provvedimento che definisce l'impostazione di una scuola che comincerà a produrre i primi diplomati di qui a

dieci anni. Si tratta cioè di un provvedimento destinato, nelle sue ambizioni, a regolare l'organizzazione degli studi per alcuni decenni.

Pertanto, è del tutto assurdo pensare che una definizione dell'area comune avvenga attraverso una elencazione disciplinare. Al tempo stesso, come dicevo, una elencazione di questo tipo non solo dice troppo poco in quanto preclude in modo pregiudiziale anche un arricchimento interiore della base disciplinare che dovrebbe essere assicurata nella formazione comune, ma dice troppo in quanto, nel momento in cui si forma un elenco di discipline, sorge il problema di sapere se quell'elenco deve poi trovare applicazione attraverso l'organizzazione di tante materie d'insegnamento nell'ambito della scuola quanti sono gli ambiti disciplinari che vengono indicati in tale elenco. Non a caso la stessa maggioranza ha subito sentito il bisogno, dopo aver formulato questa elencazione, di dire al comma successivo che l'indicazione degli ambiti culturali non implica che ad ognuno di essi corrisponda una distinta materia. Però, forse la maggioranza non si è resa conto dell'ambiguità di questa formulazione che per certi aspetti aggrava ulteriormente il problema che nasce dall'elencazione disciplinare, perchè dice che non necessariamente deve tradursi in una materia autonoma, ma con ciò stesso sottolinea che c'è questa possibilità.

Oltretutto sappiamo che proprio dall'elencazione disciplinare sorgono grossi problemi con una grande rilevanza politica che non possono non preoccupare quest'Aula nel momento in cui si discute l'impostazione della riforma. Ad esempio, sappiamo come si presenti in termini molto acuti il tema dell'organizzazione da dare alla presenza dello studio della storia delle religioni, del pensiero religioso, al di là dell'organizzazione dell'insegnamento confessionale previsto nel Concordato e che in questa legge è stato disciplinato nell'articolo 3 con una formulazione che richiama in modo corretto gli accordi raggiunti con la Chiesa cattolica nella discussione sul nuovo Concordato. Su questi aspetti è già intervenuto con accenti incisivi il collega Bufalini. C'è dunque il problema della pre-

senza dello studio storico delle religioni, dello studio del pensiero filosofico, delle religioni come fatto storico-sociale, della loro presenza nella letteratura, nelle arti e noi crediamo sia corretto collocare con un peso adeguato questo studio all'interno degli studi con esso pertinenti, cioè all'interno di uno studio complessivo della storia, del pensiero filosofico, all'interno dello studio della letteratura, con una visione correttamente laica e che eviti sia i pericoli del confessionalismo, che i pericoli opposti della sottovalutazione, delle pregiudiziale ostilità nei confronti della tematica religiosa. È evidente che si tratta di dare una soluzione corretta, evitando una organizzazione per singole discipline che andrebbe esattamente nel senso opposto a quello che è richiamato e soprattutto rappresenterebbe una sorta di sotterfugio rispetto all'accordo raggiunto in sede concordataria per quel che riguarda l'insegnamento confessionale di una determinata religione.

Anche per questo motivo credo che una proposta come quella formulata dalla maggioranza di definire l'area formativa comune attraverso una elencazione di ambiti disciplinari sia non solo assolutamente inadeguata, ma tale da prestarsi a gravi e pericolosi equivoci. Noi invitiamo la maggioranza a riflettere su questo punto e sull'opportunità di evitare questa elencazione e giungere ad una diversa formulazione.

Per quel che ci riguarda abbiamo cercato di proporre una formulazione che, anziché procedere ad un elenco di discipline, individui gli obiettivi ai quali deve tendere la formazione culturale da assicurare nella scuola secondaria a tutti i giovani. Partendo da questa impostazione non ci sembra difficile individuare gli obiettivi fondamentali, tra i quali in primo luogo vi è quello di fornire ai giovani gli indispensabili strumenti di comunicazione, di espressione linguistica e non linguistica che oggi sono appunto indispensabili sia per ogni tipo di apprendimento, sia per lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro, di relazioni sociali, tenendo conto delle caratteristiche del mondo contemporaneo. Da questo punto di vista occorre insistere molto più di quanto non si faccia nel testo proposto dalla Commissione, non solo sullo studio del-

le forme di espressione linguistica — ed è giusto quindi lo studio degli elementi fondamentali dell'informatica e delle relative applicazioni — ma anche sullo studio delle lingue straniere. Questo è uno degli aspetti più lacunosi della scuola italiana, ovvero l'estrema mediocrità dell'apprendimento delle lingue straniere assicurato dalla scuola. D'altronde il semplice obiettivo di imparare una lingua straniera è poca cosa rispetto alle esigenze a cui occorre rispondere, per cui l'obiettivo dovrebbe essere quello di garantire nella scuola secondaria il pieno possesso di una lingua straniera e l'avvio all'apprendimento di una seconda lingua straniera. Questo dovrebbe essere l'obiettivo, giustamente ambizioso, di una scuola secondaria riformata.

Il secondo obiettivo di formazione culturale che proponiamo riguarda lo studio della storia, della cultura e dell'attività umana nelle sue diverse manifestazioni, per cui ci si deve limitare a questa formulazione senza alcuna elencazione, per ricondurre il più possibile ad una visione unitaria lo sviluppo complessivo della civiltà e della cultura, valorizzando il metodo storico non già in forme ideologiche, come affermazione di una determinata ideologia rispetto ad altre, ma al contrario come piena acquisizione della validità dell'aspetto storico di tutte le diverse forme di espressione della cultura e della civiltà umana così come si sono venute manifestando nel corso dei secoli. In terzo luogo va garantito l'apprendimento delle basi di una conoscenza scientifica e del mondo, delle cose, dei rapporti tra gli uomini e crediamo che questa vada indicata nell'area comune tra le finalità che occorre perseguire. Tutto ciò poi che riguarda la traduzione in una griglia disciplinare, l'organizzazione dei programmi, la scansione dei programmi e le diverse classi è una materia che va oltre la competenza del legislatore, per cui va affrontata attraverso un'ampia consultazione delle competenze culturali, attraverso lo studio delle sperimentazioni già compiute all'interno della scuola secondaria superiore.

Ci sono sperimentazioni che sono fallite, ma altre sono state condotte con serietà attraverso la consultazione degli esperti, valo-

rizzando il contributo che il mondo della scuola e della cultura devono dare all'attuazione della legge. Siamo convinti che il compito dell'educatore sia quello di fissare ciò che per legge può essere fissato e non crediamo che per legge si possano stabilire tabelle disciplinari o contenuti di determinate discipline o l'organizzazione dei programmi: per legge debbono essere individuati gli obiettivi, i livelli ai quali si vuole pervenire nel processo formativo. L'organizzazione concreta però del tessuto degli insegnamenti, delle discipline e dei programmi deve essere poi delineata attraverso questo ampio contributo che deve venire dal mondo della cultura.

I colleghi della maggioranza riflettano ancora sull'opportunità di giungere ad una formulazione, qual è quella che proponiamo, proprio perchè è una formulazione che rispetta in modo più corretto la distinzione di competenze che ci deve essere tra attività legislativa e partecipazione che il mondo della cultura deve dare all'attuazione di una riforma. Inoltre questa formulazione evita sia i pericoli di dire troppo, sia i pericoli di dire troppo poco che invece deriverebbero da un'elencazione per discipline, quale quella proposta nel testo della maggioranza. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

ULIANICH. Signor Presidente, avverto subito che illustrerò gli emendamenti 4.22, 4.23, 4.24 e 4.25.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, desidererei puntualizzare il senso degli emendamenti da noi presentati. Passerò quindi ad un'analisi succinta dei commi che intendiamo sostituire e dei motivi che ci spingono a proporre tali sostituzioni.

Il secondo comma dell'articolo 4 recita: «Le materie dell'area comune, articolate nel corso del quinquennio, hanno l'obiettivo di approfondire criticamente conoscenze, linguaggi e strumenti di analisi relativi allo sviluppo della storia umana nelle sue più rilevanti espressioni: artistica, economico-sociale e politica, filosofica, giuridica, linguistico-letteraria, logico-matematica, religiosa, scientifica». Vorrei far notare come l'insieme di questi aggettivi dovrebbe essere esaustivo

delle più rilevanti espressioni dello sviluppo della storia umana. Alcuni di essi parlano da soli. Mi chiedo invece quale accezione vada attribuita ad un aggettivo come «scientifica». È questa una dizione, a mio avviso, criticabile, perchè «scientifico» può implicare pluralità di significati. Può significare un metodo di approccio a contenuti diversi, si può fare ricerca scientifica sia in letteratura, sia in storia dell'arte, sia in filosofia, sia in meccanica e così via. Lasciare il termine «scientifico» nella sua accezione più banale, cioè quella delle scienze esatte, non mi sembra appropriato ad un testo legislativo, signor Presidente.

Questa è solo una delle obiezioni. Per venire incontro a questa e ad altre obiezioni noi proponiamo la riscrittura del secondo comma dell'articolo 4 nel modo seguente: «Le materie dell'area comune, articolate nel corso del quinquennio, mirano a fornire una conoscenza critica di base alle scienze dell'uomo e della natura». Riteniamo che nell'espressione «scienze dell'uomo e della natura» rientri un numero di aggettivi maggiore di quanti non siano stati prodigati nel testo del comma secondo dell'articolo 4, con alcuni degli equivoci ai quali ho appena accennato. Questa nostra proposta non sarà accettata, perchè so molto bene quanto la maggioranza si senta rappresentata in questo insieme, centellinato al millesimo, di aggettivi. Evidentemente, a questo punto, dovrebbe anche essere eliminato l'aggettivo «religioso». Io mi chiedo se anche l'aggettivo «religioso» non possa essere ricondotto nell'ambito delle scienze dell'uomo. La dimensione religiosa mi pare si vada sempre più affinando e approfondendo, sia che si tratti di religioni di tipo rivelato, che rinviino ad una trascendenza, o di religioni di taglio immanente a quella realtà estremamente composita e complessa che è l'uomo. Quindi eliminazione di tutti gli aggettivi e sostituzione con «delle scienze dell'uomo e della natura».

Qualora questo comma riscritto, ripensato, passasse, si potrebbe eliminare il comma 3, il quale recita: «La indicazione degli ambiti culturali di cui al comma precedente non implica che ad ognuno di essi corrisponda una distinta materia». Ma se, come abbiamo

detto, ci sono degli aggettivi che presumono di definire un ambito di cultura, ce ne sono degli altri che corrispondono a più ambiti. Il nostro emendamento 4.23 con la soppressione delle specificazioni eviterebbe anche tutta una serie di altri emendamenti.

Ritengo che anche l'emendamento presentato dal senatore Bufalini, qualora il comma 3 saltasse e qualora il comma 2 venisse riscritto, non avrebbe più senso.

Passo agli altri emendamenti proposti.

Nel comma 4 si dice: «Nell'ambito degli insegnamenti sia dell'area comune sia di indirizzo, vengono opportunamente assicurati i fondamenti della informatica e la dimensione tecnologico-operativa, con riferimento alle specifiche esigenze dei vari indirizzi». La nostra è una riscrittura del comma 4, con una puntualizzazione forse più precisa dei concetti già in esso contenuti e così si esprime: «Nell'ambito dei diversi insegnamenti vengono opportunamente assicurati i fondamenti della informatica e la dimensione tecnologico-operativa, con particolare riferimento, nel triennio, alle specifiche esigenze dei vari indirizzi».

L'ultimo emendamento — mi permetterò poi alcune considerazioni conclusive — riguarda il comma 6.

Il comma 6 nel testo in esame recita: «Dette materie hanno programmi comuni e stesso numero complessivo di ore in tutti gli indirizzi; quando siano specificamente funzionali ad un indirizzo, si articolano e si sviluppano in modo da corrispondere alle finalità proprie dell'indirizzo stesso». Già nella relazione ho sottolineato come questo «stesso numero complessivo» unito a «programmi comuni», con la sostituzione del termine «comune» ad «eguale», esistente in precedenti redazioni, equivale ad affermare che, sì, gli orari complessivi delle materie comuni restano identici, ma che, all'interno del numero complessivo di ore, si possono operare differenziazioni rispetto a singole materie. L'interpretazione è autorizzata dal fatto che si parla di «programmi comuni» e non di «programmi uguali o identici».

Se l'area comune potesse o dovesse articolarsi in orari differenziati, anche soltanto per alcune materie, verrebbe ad essere intaccato

lo stesso fondamento unitario della scuola media superiore.

Se infatti l'area comune non venisse seguita insieme da studenti di indirizzi diversi, le differenti sezioni finirebbero col diventare scuole indipendenti, coabitanti senza scopo, laddove lo spirito dell'unitarietà dovrebbe implicare — a mio avviso — anche la possibilità di intercambiare le classi gravitanti su diversi indirizzi nell'ambito della stessa area comune.

Dunque, se l'area comune non permane la stessa, con identico orario per le diverse materie nelle quali si esplica, avremo la persistenza e la estraneità di classi le più diverse, senza alcun elemento di unitarietà.

E qui si può ravvisare un *vulnus*, nel profondo, alla logica e allo spirito della legge. Tanto vale allora non parlare più di unitarietà, non trincerarsi dietro termini ai quali non corrisponde un effettivo contenuto.

Quindi la possibilità di uscita prevista al secondo capoverso è inevitabile proprio per poter imporre la cofrequenza. Le attività comuni sarebbero comuni a tutti, mentre limitate parti di esse sarebbero comuni a tutti gli indirizzi meno uno, variabile in relazione alle parti stesse. Per questi motivi proponiamo che il comma 6 dell'articolo 4 venga sostituito con il seguente: «Dette materie vengono svolte congiuntamente per allievi di indirizzi diversi; all'interno degli indirizzi stessi, possono essere previsti complementi e integrazioni di alcune di esse. Qualora per qualche indirizzo ciò sia richiesto da particolari esigenze di propedeuticità o comunque di articolazione ottimale dei piani di studio, potrà essere altresì previsto che non più di due materie di area comune, specificamente funzionali ad esso, anziché venire seguite in tale area vengano collocate all'interno dell'indirizzo stesso». Quanto si vuol perseguire è proprio la possibilità per gli studenti di indirizzi diversi di incontrarsi sia nel biennio sia nel triennio successivo, al di là delle barriere rappresentate dagli indirizzi stessi. Questa potrebbe essere considerata una scuola unitaria e non quella che sotto il termine di «unitarietà» perpetuasse le differenziazioni scolastiche attualmente esistenti.

Per concludere, signor Presidente, signor Ministro, vorrei leggere un piccolo brano da un articolo di Benedetto Vertecchi, ordinario di teoria e storia della didattica all'Università La Sapienza di Roma, apparso propriamente su «la Repubblica». Non saprei trovare espressioni migliori di queste. «Di questo disegno originario» — scrive Benedetto Vertecchi della riforma della scuola media superiore — «rimane, nella legge ora in discussione in Parlamento, poco più della nomenclatura. Si continua a parlare di scuola unitaria, ma si prefigurano tre diversi bienni iniziali, dei quali soltanto uno con effettive caratteristiche di scuola secondaria, mentre gli altri due si riducono ad essere varianti di scuole professionali. Si parla ancora di area comune (la parte della formazione destinata ad assicurare la nuova base culturale della formazione secondaria), ma si pone la maggior enfasi sulle scelte di indirizzo, con il risultato di lasciare scorgere, oltre i nomi, la continuità con gli attuali corsi di studio rigidamente separati. Gli esempi potrebbero continuare. Ma ciò che è più importante rilevare è che mentre il primitivo disegno corrispondeva ad una interpretazione di una realtà complessa, e conteneva un progetto (forse criticabile, ma serio) per far fronte ad essa, la legge ora in Parlamento appare un coacervo di norme non più sorrette da una logica complessiva di intervento. E ciò significa che, se la legge sarà approvata, la riforma sarà ancora da fare e la nuova scuola secondaria sarà espressione delle scelte che prevarranno nel Ministero della pubblica istruzione».

Questi emendamenti, signor Presidente, signor Ministro, ad eccezione di quello sostitutivo del comma 4, rappresentano la volontà di reimprimere al disegno di legge una dimensione che esso è andato gradatamente perdendo, tradendo così quella logica che nelle precedenti redazioni lo sottendeva.

PANIGAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, senatore Panigazzi?

* PANIGAZZI. Signor Presidente, prendo la parola per dire che desidero aggiungere la

mia firma all'emendamento 4.17 presentato dal collega Frasca e che intendo illustrarlo. L'articolo 4, che riguarda l'area comune, sottolinea, come stiamo appunto sostenendo, l'obiettivo di approfondire criticamente conoscenze, linguaggi e strumenti di analisi relativi ai vari aspetti dello scibile umano. Noi riteniamo che uno dei mezzi più idonei per realizzare ciò possa anche essere costituito da un linguaggio che si possa considerare sintetico e questo è il significato e l'obiettivo che vuole perseguire l'emendamento 4.17, concernente l'apprendimento e l'uso di una scrittura che è considerata più celere, più comoda e, quindi, più sintetica. Tale scrittura bene si identifica con la stenografia che costituisce lo studio evoluto più avanzato finora conosciuto del modo di scrivere. Per i processi mentali che l'apprendimento e la conseguente utilizzazione di tale scrittura implica, ovvero per l'abilità che richiede di analisi dei contenuti di cui si occupa, tale disciplina può essere considerata la forma della cultura che ne è il contenuto. Per l'elaborazione mentale e la traduzione in simbolo ovvero per la realizzazione della sintesi, essa più di ogni altra richiede un tale lavoro che può tranquillamente essere definita l'educazione fisica della mente poichè interviene nello sviluppo del processo logico nei ragazzi di 14-15 anni stimolandone le capacità critiche relative ai contenuti che, di volta in volta, considera. Essa facilita poi l'acquisizione di concetti, abituando la mente, come dicevo prima, a raccogliere velocemente il contenuto di un pensiero, liberandolo dalla forma. Una scuola che si pone l'obiettivo e si impegna a fare di un individuo una persona dotata di spirito critico e di capacità logiche deve, e questo è un obiettivo, stimolare i processi intellettivi e potenziarli fino a che rendano il massimo. Essa deve forgiare delle menti attive e laboriose, in grado di reagire nel modo più consono in ogni ambiente nel quale si vengano a trovare quando dalla scuola saranno trapiantate nella vita. Ecco perchè un linguaggio inteso come mezzo espressivo e di comunicazione sintetico qual è la stenografia non può non essere elargito a chi deve avere la possibilità di continuare a studiare. A costoro si offrirebbe così la cono-

scenza di una scrittura più rapida che corra dietro le parole ed il pensiero, mezzo di cui chiunque svolga un lavoro di tipo intellettuale ha bisogno. Questo tipo di insegnamento può rivelarsi utile anche nell'inserimento nel mondo del lavoro e trova una sua collocazione laddove ci si serve della mano di un'altra persona per esprimere il proprio pensiero e realizzare le proprie idee, evitando in tal modo di sostenere delle spese e spendere altro tempo. Questo è importante, e possiamo trarne un esempio dal proliferare delle scuole private una volta usciti dalla scuola pubblica per poter acquisire tale tipo di preparazione bisogna appunto frequentare scuole e corsi che si tengono presso istituti privati.

Alla luce di quanto sopra, penso che l'emendamento da noi proposto, con il quale si propone, al secondo comma, di inserire, dopo le parole: «linguaggi», le altre: «compresi quelli sintetici», abbia un significato di grande rilevanza.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 e 4.15.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.10, si tratta, al secondo comma, di sostituire le parole da: «allo sviluppo della storia umana» sino alla fine del comma stesso con quelle indicate nell'emendamento. È sembrato, già durante il dibattito in Commissione, che tale formulazione — al di là delle intenzioni — finisse per dare un'impostazione di carattere esclusivamente storico allo sviluppo e all'approfondimento delle discipline dell'area comune.

L'emendamento 4.11 ha un carattere meramente formale e tecnico e pertanto si illustra da sé. Analogo discorso vale per l'emendamento 4.12.

L'emendamento 4.13, invece, ha un significato più rilevante. Tale emendamento è riferito al sesto comma ed è volto a rendere più chiaro il concetto che si vuole esprimere, quello cioè del particolare rapporto delle discipline dell'area comune che diventano specificatamente funzionali ad un indirizzo.

L'emendamento 4.14 si riferisce al settimo comma dell'articolo 4, ed è relativo all'inse-

gnamento eventuale di una lingua straniera anche nelle scuole di lingua slovena. Il Governo propone un testo coerente e rispettoso delle norme specifiche riguardanti le scuole medesime, attribuendo a tali norme l'adozione delle forme più appropriate per corrispondere alle esigenze di insegnamento della lingua straniera. Lo stesso senatore Gherbez ha presentato un emendamento su un'analoga materia; l'emendamento, quindi, risponde sia a questa esigenza, sia al rilievo avanzato stamane dal senatore Biglia.

L'emendamento 4.15, infine, ha il carattere di una precisazione tecnico-formale; ne ritengo pertanto superflua l'illustrazione.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 4.3 si intende decaduto.

BUFALINI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, per la verità mi sono già intrattenuto nell'illustrazione della sostanza dell'emendamento 4.18 (proposto da me e altri senatori comunisti) nella seduta di venerdì scorso, quando è stato esaminato un emendamento presentato dal senatore Biglia. Dovrò quindi ripetere alcuni concetti, ma mi ripropongo di farlo molto sinteticamente.

Dirò subito che sono d'accordo con il senatore Ulianich, il quale sostiene che, se fosse approvato l'emendamento che egli stesso ha presentato e che è nella sostanza uguale a quello proposto dal Gruppo comunista, soppressivo dell'elencazione delle varie discipline che debbono costituire materia di insegnamento dell'area comune, verrebbe meno la ragion d'essere di questo emendamento aggiuntivo 4.18. In altri termini, nella legge di riforma ci si dovrebbe limitare ad indicare obiettivi ed indirizzi generali dell'insegnamento, senza scendere in questa particolareggiata casistica, che è troppo e troppo poco. Da una legge di riforma si deve richiedere che sia ben delineato l'asse su cui si muove, l'obiettivo e l'indirizzo fondamentale che esso si pone, demandando invece a leggi e provvedimenti successivi secondo un metodo più duttile e pragmatico — che tenga conto di una molteplicità di esigenze,

di esperienze e anche di una molteplicità di realtà scolastiche esistenti nel nostro paese — la definizione più particolare degli ordinamenti, delle materie, delle discipline. Se dunque passasse, come mi auguro, un emendamento soppressivo dell'elencazione in ordine alfabetico delle materie, verrebbe meno anche la necessità di presentare da parte nostra l'emendamento aggiuntivo 4.18. Questo, invece, resta valido se non vengono accolti gli emendamenti ai quali ho or ora accennato.

A questo punto vorrei esprimere le preoccupazioni che ci hanno spinto a formulare questo emendamento, che rileggo: Dopo il comma 3, inserire il seguente: «... Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3 della presente legge, lo studio del fenomeno religioso deve trovare adeguato svolgimento nelle discipline pertinenti (storiche, filosofiche, letterarie, artistiche)».

La convinzione che questo emendamento sia necessario viene in me rafforzata dal più recente emendamento (4.10) presentato dal Governo e testè illustrato dal Ministro della pubblica istruzione, con il quale si propone di sostituire, al secondo comma, le parole da: «allo sviluppo della storia umana» sino alla fine del comma con le seguenti: «agli ambiti culturali: artistico, economico-sociale e politico, filosofico, giuridico, linguistico-letterario, logico-matematico, religioso, scientifico, storico».

In altri termini, mentre prima avevamo un elenco alfabetico disorganico e alquanto bizzarro nella sua disorganicità, che comunque era tutto sorretto — vi prego, onorevoli colleghi, di osservare questo aspetto — dalla precedente dizione: «allo sviluppo della storia umana», e quindi in qualche modo ogni ambito culturale appresso indicato veniva messo sotto il segno e nella luce dello sviluppo della storia, adesso, tolte queste parole e aggiunta nell'elenco la parola «storico», lo studio della storia diventa studio particolare e le altre espressioni stanno a definire ambiti culturali che non rientrano in un concetto più generale di una visione storica.

È così, onorevole Ministro; e la questione non è di poco conto; e già mi sono intrattenuto su questo aspetto, riferendomi all'insegnamento della religione, nella precedente

seduta. Ora, mentre io non sono affatto tra quelli che pensano che non si possano trovare accordi e qualche volta anche accordi di compromesso che siano opportuni e validi in determinate materie, penso però che, quando si tratta di questioni fondamentali di indirizzo della cultura, e non solo della cultura, perchè investono problemi di democrazia, di libertà, di tolleranza, abbiamo il dovere di essere rigorosi.

Accade in questo caso che la parola «religioso», senza più alcun riferimento alla storia, diventa «ambito culturale-religioso», che poi viene indicato come disciplina a sè stante che può diventare materia di insegnamento indipendentemente da una impostazione storico-critica o storico-scientifica, comunque la si voglia denominare. Questo è il problema che ci si pone.

Vorrei far notare anche ai colleghi, e soprattutto a coloro ai quali sta particolarmente a cuore l'esigenza che nella scuola italiana, nella scuola media abbia adeguato rilievo lo studio della realtà religiosa, delle esperienze religiose dell'umanità, che il nostro emendamento è ispirato a questa esigenza. L'emendamento infatti dice proprio che l'insegnamento religioso, in aggiunta a quello impartito in conformità del Concordato, che ha un suo specifico carattere, deve avere un più adeguato rilievo soprattutto nell'ambito di determinate discipline, deve trovare un respiro più adeguato di quello che abbia avuto. L'elenco che abbiamo messo tra parentesi è puramente esemplificativo; per essere più preciso, le discipline che io indicherei più appropriate, perchè in esse si svolga adeguatamente e correttamente lo studio della tematica religiosa, sono la storia e la storia della filosofia, alle quali si può aggiungere naturalmente la storia della letteratura anche se in essa l'esigenza è meno sentita in quanto l'esperienza religiosa vi è già presente in modo diretto, così come nella storia dell'arte. Quindi, questo nostro emendamento ha un valore positivo che tiene conto costruttivamente delle esigenze prospettate dal senatore Scoppola e da altri colleghi di diversa parte politica.

Onorevoli colleghi, non voglio trattenermi più di tanto; ma che tutto ciò corrisponda ad un'ispirazione profonda della politica del

Partito comunista italiano credo che non dovrebbe più sorprendere; del resto è stato rilevato tante volte anche da altri. Anzi, il Partito comunista italiano è nato con la consapevolezza dell'esigenza di una unificazione delle masse popolari italiane che superasse vecchi steccati, vecchie divisioni sul terreno religioso.

Siamo pervenuti ad una formulazione — mi si consenta di richiamarlo — che ha un grande valore non solo politico, ma anche teorico nelle recenti tesi del quindicesimo congresso nazionale del Partito comunista di pochi anni fa e che sono tesi programmatiche. In esse — permettetemi di citarne qualche breve parte — si afferma: «In una visione pluralistica, la trasformazione delle strutture economiche e sociali» (che costituisce un elemento portante della dottrina, della tradizione culturale del Partito comunista) «è condizione basilare, ma da sola non assicura i complessivi valori del socialismo e della libertà, nè risolve tutti problemi dell'uomo, nè esaurisce le molteplici dimensioni dell'impegno umano. Anzi, la stessa trasformazione, che è fondamentale, della struttura economica è a sua volta il prodotto storico dell'impegno degli uomini e delle loro determinazioni anche sul piano politico, organizzativo ed ideale».

La tesi 14 del nostro quindicesimo Congresso sostiene inoltre: «Particolarmente significativo è lo sviluppo delle posizioni politiche e teoriche del nostro partito sulla religione. Il Partito comunista riafferma per l'oggi e il domani il principio del rispetto della religione e di tutte le libertà religiose e il ruolo centrale della salvaguardia della pace religiosa, per assicurare la convivenza e lo sviluppo democratico».

Dice ancora questa tesi: «L'esperienza conferma che la coscienza cristiana, di fronte alla drammatica realtà del mondo contemporaneo, può essere di stimolo ad un impegno di lotta per la trasformazione socialista della società. Tali posizioni politiche hanno un fondamento teorico, in quanto i comunisti italiani, attenti alla realtà della dimensione religiosa» (e non, quindi, come fatto privato, ma come fatto che riguarda la comunità, la società) «hanno superato la concezione

secondo cui basterebbe l'estensione delle conoscenze e il mutamento delle strutture sociali a determinare modificazioni radicali per ciò che riguarda gli orientamenti ideali e la coscienza dell'uomo».

Vi è quindi un fondamento teorico preciso del nostro atteggiamento positivo e di tutta la nostra politica non solo per quanto riguarda la libertà religiosa, ma anche per il riconoscimento della portata sociale della dimensione religiosa. Questo abbiamo voluto esprimere nell'emendamento che abbiamo presentato. Torno a dire che, naturalmente, se non vi fosse quell'elencazione, il nostro emendamento sarebbe superfluo e per questo mi auguro che si possa arrivare alla semplificazione suggerita dal nostro emendamento e da quello presentato dal senatore Ulianich. In questo modo non vi sarebbero problemi.

Il fatto è che tutto ha una storia, e in questo caso la storia è che quella elencazione è così goffa che toglie carattere di serietà di indirizzo a una riforma scolastica di questa portata. Si è arrivati a questa elencazione per poter inserire la parola «religiosa» in ordine alfabetico, per poi arrivare con l'ultimo emendamento proposto dal Governo a sostituire le parole: «allo sviluppo della storia umana...», lasciando un ambito ed una materia religiosi non meglio identificati — vedremo poi di che si tratta — per poi poter dire che ciò non implica che ognuno di questi ambiti debba costituire materia a sè. Si è arrivati, quindi, onorevoli colleghi — e mi rivolgo in particolare ai colleghi della Democrazia cristiana — ad un compromesso verbale scadente che non ci dà la possibilità di formulare un indirizzo chiaro di ordine culturale, oltre che di ordinamento pratico degli studi.

La questione è nata inizialmente nei termini in cui l'ha riproposta il senatore Biglia: una volta stabilito il diritto di scegliere, da parte dell'alunno, o da parte delle famiglie quando si tratta di alunni molto giovani, se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento religioso concordatario, si è voluto arrivare a stabilire che coloro i quali dichiarano di non volersi avvalere dell'insegnamento religioso concordatario non debbono andare fuori

delle aule, a spasso, a giocare a pallone, o a studiare qualche altra cosa, ma sono obbligati a frequentare un corso religioso di altra natura non meglio specificata. È questa l'origine da cui si è sviluppata una soluzione così ambigua, così confusa, così equivoca. Poi, naturalmente, ciò non è stato più sostenuto da tutta una parte: ad esempio da parte del senatore Scoppola e da parte di altri rappresentanti della Democrazia cristiana (questo è stato ora sostenuto solo dal senatore Biglia a nome del Movimento sociale italiano).

Non spendo più parole per dire quanto fosse inaccettabile l'alternativa: «o tu, studente, vai alla scuola di religione prevista dal Concordato, cioè di natura fideistico-confessionale, oppure vai a un altro corso di religione». Ma un altro corso di religione, per non essere fideistico-confessionale, dovrebbe basarsi sulla storia delle religioni, una materia in cui il processo storico viene affrontato sotto il profilo della religione, in cui l'approfondimento maggiore è dato agli aspetti religiosi, ma sempre messi in relazione con l'evoluzione sociale, economica, del diritto, della cultura, della politica, dell'animo delle masse umane, dei giovani, delle donne, degli uomini, dei grandi movimenti della storia. Ma se le cose stessero veramente così — è stato già detto e ripetuto in questa sede — non si tratterebbe di due insegnamenti omogenei, ma di due insegnamenti diversi: l'uno sarebbe diverso dall'altro nella natura e nella sostanza: quindi non potrebbero essere alternativi; l'uno non potrebbe sostituire l'altro. Sarebbe dunque qualcosa di assolutamente assurdo e illogico e rimarrebbe un elemento, almeno nelle intenzioni dichiarate (e forse dichiarate a scopi propagandistici, come ha fatto il senatore Biglia, e come ha ripetuto insistentemente questa mattina): cioè, in luogo di una piena facoltatività di frequenza dell'insegnamento religioso concordatario, vi sarebbe un elemento di costrizione: «non vuoi andare alla scuola concordataria di religione, ebbene sei costretto ad andare ad un'altra scuola di religione». In questo modo si scoraggerebbero i ragazzi dal non chiedere di andare alla scuola concordataria, cioè si costringerebbero in qualche modo (non con i carabinieri, ma con i bidelli in

veste di gendarmi) i giovani ad andare alla scuola concordataria, altrimenti dovrebbero frequentare un altro tipo di scuola. In questo modo, attraverso la costrizione, aumenterebbe il numero di coloro che frequenterebbero la scuola concordataria. Di un tale modo di ragionare ha dato prova anche questa mattina il senatore Biglia del MSI. Egli considerava negativo che si fosse arrivati ad una piena facoltatività, perchè oggi c'è più libertà e quindi — secondo lui — la piena facoltatività è pericolosa dal punto di vista morale. Secondo lui, la società di un tempo, quando questi diritti di libertà non c'erano, era una società in cui i valori morali venivano esaltati e non una società nella quale si è arrivati fino alla vergogna di teorizzare e praticare il razzismo, fino alla complicità verso il genocidio e verso le camere a gas. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

BIGLIA. Ho parlato del 1914, se mi ha sentito.

BUFALINI. Io la ho sentita affermare che questa maggiore libertà di oggi è molto più pericolosa, mentre io penso che una seria libertà per i giovani, per chi insegna religione e per chi insegna qualsiasi materia è mezzo per spingere tutti ad una qualificazione intellettuale, culturale, ad un impegno morale: questa è la verità e non quello che lei ha teorizzato questa mattina.

Ma poi sarebbe vero in pratica che l'esistenza di un altro corso di religione spronerebbe di per sé un maggior numero di ragazzi a frequentare il corso di religione concordataria? Questo è tutto da dimostrare. Personalmente ritengo che sarebbe vero il contrario, comunque non voglio addentrarmi in questo campo.

Eliminata l'idea che si possa optare tra due corsi di religione, sorge un problema pratico, onorevoli colleghi. L'altro corso di religione — non quello fideistico-confessionale ma quello storico-critico — sarebbe obbligatorio per tutti, evidentemente. Quindi ci sarebbe una materia in più per tutti, in aggiunta all'ora di religione che dovrebbe essere scelta da chi vuole frequentare il corso di religione concordataria. Vedete quale ap-

pesantimento si determinerebbe, vedete in che modo si andrebbe ad ingarbugliare tutto l'ordinamento degli studi.

Ma — e mi scuso se mi ripeto — trovo grave l'equivoco che si annida in quell'estrappolare, come ambito culturale da approfondire, il fenomeno religioso. Infatti, quando non venga esplicitamente collegato al processo storico in tutto il suo complesso, che cosa diventa preso in sè il fenomeno religioso, l'ambito religioso, isolato dal processo storico, isolato dal giudizio storico?

Già altra volta ho richiamato la analogia di questa questione con la questione trattata nel discorso del 29 maggio 1913, il primo discorso pronunciato in questa Aula, del senatore Benedetto Croce. Potrei ampiamente citare ciò che Croce ha scritto sul dissolversi della filosofia nella storia, sul dissolversi e l'identificarsi di ogni conoscenza nel giudizio storico, e così via. Ma in quel discorso in particolare si trattava di filosofia della storia, che in sostanza si può concepire in due modi. Un modo è quello secondo cui il metodo della storiografia è intrinseco allo studio del concreto processo storico; l'altro è quello secondo cui il metodo è estrinseco. Se è intrinseco, non vi è alcun bisogno di una materia a sè, come la filosofia della storia; se invece è estrinseco, è un dato metafisico, si chiami esso Dio o la Materia, ed è un fatto teologico. Ma qui si annida un'insidia, onorevoli colleghi, un'insidia grave, che suscita profonde perplessità. Da un lato vi è l'ora di religione concordataria che ha carattere fideistico e confessionale; ha il carattere cioè di un insegnamento volto ad illuminare — e sia pure in modi diversi, a seconda dei diversi tipi di cultura, a seconda del temperamento dell'insegnante di religione, che può essere nutrito anche di elementi storici — un nucleo ideale che non è laicamente storico, ma è la fede, che può non essere in contrasto con la ragione, ma che sempre è fede, «sustanza di cose sperate ed argomento delle non parventi». Dall'altro lato vi dovrebbe essere un altro studio del fenomeno religioso che non è storico e che inevitabilmente, avendo qualche riferimento, come orientamento, come guida, a principi estrinseci alla storia stessa, diventa anch'esso di natura metafisica o teo-

logica. Si introdurrebbe così una pluralità di centri di ideologie diverse e una possibile causa, signor Ministro e onorevoli colleghi, di conflitto teologico e religioso; causa non certo remota, dal momento che parlare già da oggi di teologia della liberazione significa fare riferimento a tante scuole diverse, a tanti orientamenti diversi di uomini di Chiesa o di religione, i quali sicuramente aspirerebbero a insegnare nel corso di religione non concordataria.

Ora, in nome di un bene inteso senso di laicità, che non è laicismo, in nome della laicità che deriva dalla nostra concezione del rapporto fra Stato e Chiesa, in nome di quella laicità che ci deriva dall'articolo 7 della Costituzione che stabilisce che: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani», che non è più solo principio della Costituzione della Repubblica italiana, ma anche il principio pattizio che è base e architrave di tutto il nuovo Concordato, dobbiamo respingere l'ipotesi di un doppio corso di religione, con cui andremmo a inficiare un punto decisivo, che avrebbe un riflesso negativo sul Concordato, un riflesso negativo nei rapporti fra le forze democratiche. E se in questa Italia repubblicana, in questa nostra democrazia, tante cose traballano, ci mettono pensiero, suscitano in noi angustia, fastidio e molestia che diventa doloroso assillo, tuttavia vi sono anche dei saldi fondamenti, onorevoli colleghi, che l'hanno sostenuta e la sostengono. Tra questi fondamenti, assieme alla coscienza antifascista, vi è il principio della pace religiosa, del rispetto reciproco della Chiesa e dello Stato. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

VOLPONI. Signor Presidente, l'emendamento 4.19 che io assieme ad altri colleghi ho presentato è aggiuntivo al quarto comma dell'articolo 4. Il quarto comma è centrale all'interno dell'articolo, proprio perchè pone il problema dell'insegnamento della tecnologia. Nel testo presentato dal Governo si parla di assicurare i fondamenti dell'informatica e la dimensione tecnologico-operativa con riferimento alle specifiche esigenze dei vari indirizzi. Questo testo ci sembra però

piuttosto generico e non certo esauriente nè in grado di fornire l'indirizzo dei programmi effettivi dando un contenuto preciso di insegnamento. È tanto vero che lo stesso Governo ha avuto qualche dubbio su tale formulazione ed è intervenuto esso stesso ad emendarlo, anche se il Ministro ha dichiarato che l'emendamento 4.11 è del tutto formale. A me sembra invece che l'emendamento governativo introduca una parola, la parola programma, che non è affatto formale, ma che al contrario cerca di inserire nel testo dell'articolo contenuti in qualche modo rilevanti.

Da parte nostra intendiamo aggiungere al comma 4 una più precisa formulazione programmatica in modo che l'intera legge e la scuola che ne deriverà possano affrontare il problema del rapporto con le scienze, la tecnologia, il lavoro e la società che si trasforma. L'intero provvedimento ha di per sé lo schema di un tentativo: si tratta di un programma che il Governo lancia, di un'indicazione, quasi una sfida che esso cerca di portare avanti nei confronti della sua stessa incerta e composita cultura. Abbiamo ascoltato stamattina un autorevole senatore, il professor Scoppola, parlare del fallimento e dell'insufficienza delle culture di cui noi disponiamo nel capire e giudicare la trasformazione in atto e sostenere che per questo si è creato un certo vuoto etico del quale la scuola e i problemi scolastici, nonché le attività di insegnamento, di ricerca e di studio risentono. Non tutte le culture però sono sconfitte di fronte a quelle che io definirei le modernità più o meno apparenti della tecnologia sofisticata e avanzata che in questo momento sta invadendo lo spazio culturale del paese, dei gruppi e delle coscienze. Il problema è di vedere quel che intendiamo per tecnologia e in che modo la poniamo all'interno della cultura. A mio avviso sono sconfitte le culture che non diventano politica. Queste sì; sono sconfitte le culture che restano nelle parole, nelle dichiarazioni e che non entrano nella impostazione dei programmi di Governo e nella trasformazione sociale del paese. Sono sconfitte dunque le culture che non diventano programmi, metodi, mezzi; quelle cioè che non sanno presen-

tare leggi chiare che effettivamente intervengano nella trasformazione e nei problemi reali del paese.

Ora noi, non tanto per questo emendamento, che per certi aspetti è anche esso generico, invocando semplicemente la possibilità di un programma, siamo portatori di una cultura che è in grado di dare una soluzione ai problemi connessi alla tecnologia.

Consideriamo la tecnologia come un insieme di metodi, di tratti, di applicazioni di varie scienze e di strumenti di un disegno che la politica deve tracciare prioritariamente. La tecnologia non deve comandare sulla cultura, sulle scelte, sui Governi, sulle politiche degli uomini, ma deve essere al loro servizio e rimanere al loro interno.

Un programma politico prioritario può essere fatto, appunto, con una cultura che sia in grado di servirsi delle tecnologie e di riappropriarsene. Oggi, infatti, le tecnologie sono state sottratte alla ricerca e alle qualità di chi ha lavorato e ha portato avanti lo sviluppo ed il progresso del paese, attraverso — evidentemente — tutti gli ingiustizi del potere capitalistico e del potere di possedere la scienza, nella distinzione, ad esempio, tra scienza e politica o tra scienza e filosofia. E in questo distacco è stato possibile far cadere e occultare la possibilità di una socializzazione delle tecnologie stesse.

Ora, per parte mia, dico che non siamo affatto sconfitti dalle tecnologie, almeno, non lo siamo noi che abbiamo presentato questo emendamento. Non abbiamo paura delle trasformazioni e non crediamo che vi sia un vuoto etico incolmabile tra noi e la scuola, tra noi ed il mondo del lavoro, tra noi e la società, tra noi e i vari gruppi, anche emergenti e nuovi, perchè teniamo fermo il principio democratico della ricerca, che è alla base dell'insegnamento, il principio della materialità della verità e dei suoi strumenti, anche scientifici e culturali. È il principio secondo il quale la cultura non deve perdersi nelle parole e nelle proclamazioni ideologiche, ma deve entrare effettivamente nel campo del lavoro e della trasformazione ed impossessarsi di tutti i termini — anche di quelli tecnico-scientifici — che derivano sempre dalla ricerca, dal pensiero, dalle

capacità dell'uomo e dal suo lavoro. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

BERLINGUER. Signor Presidente, l'emendamento 4.20 è il corollario logico dell'impostazione che abbiamo dato a tutta la discussione sull'articolo 4 e sull'impianto culturale della scuola secondaria superiore, in quanto vi si dice che la preparazione generale che devono ricevere gli studenti — e alla quale gli studenti stessi devono contribuire — ha come obiettivo «il raggiungimento di un livello di formazione di base comune a tutti gli studenti». È questo il presupposto non già per una omogeneità, bensì per un innalzamento culturale generale e per la prosecuzione degli studi.

Mi sembra che tutto ciò sia talmente chiaro che penso, con questo, di aver concluso l'illustrazione dell'emendamento.

NESPOLO. Signor Presidente, l'emendamento 4.21 si riferisce alla necessità che le materie e le discipline dell'area comune siano uguali, per tutti gli indirizzi, nei primi due anni della scuola secondaria superiore e si orientino, eventualmente, in modo diverso in relazione ai vari indirizzi nei tre anni successivi.

È difficile, signor Presidente e colleghi (e ce ne rendiamo conto), parlare di area comune dal punto di vista che proponiamo, quello cioè dell'impostazione strutturale, nel momento in cui — ciò è evidente peraltro dalla lettura degli emendamenti presentati dal Governo e, del resto, il testo approvato dalla maggioranza della Commissione lo dimostra assai bene — manca un progetto culturale e pedagogico sulla sostanza stessa dell'area comune. Questa è una osservazione critica di fondo che facciamo con molta decisione e che abbiamo sentito riproporre, in sede di discussione generale, anche da colleghi di altre parti politiche e di partiti della maggioranza di Governo. Mi riferisco, ad esempio, all'intervento del senatore Ferrara Salute, che su questo punto aveva anche preannunciato la presentazione di emendamenti da parte del Gruppo repubblicano.

In realtà, ci troviamo di fronte ad un'area comune della quale sappiamo soltanto che

l'ambito culturale ed artistico è lontanissimo da quello storico, non per scelta, che certamente criticheremmo, ma solo per colpa dell'alfabeto. Quindi, ci auguriamo che su questo punto — colgo l'occasione per dirlo — vi sia una riflessione, un voto anche da parte di questa Assemblea che consenta una migliore precisazione. Da questo punto di vista, abbiamo fatto una proposta; non pretendiamo che la nostra sia l'unica accettabile e valida, però, onorevoli colleghi, ancora una volta chiediamo di confrontarci su questo terreno. Comunque, insistiamo perchè questa area comune sia uguale, chiedendo anche una cosa molto semplice, cioè che per i primi due anni sia uguale nell'orario scolastico perchè guardiamo ad una scuola unitaria in senso vero, non nel senso di una scuola omologa, che tende a rendere tutti gli individui uguali; al contrario ma proprio per esaltare le caratteristiche di ciascuno, le attitudini, le formazioni, anche diverse, è necessario che la formazione culturale, l'istruzione di base sia uguale per tutti.

Insistiamo su questo punto che per chi non conoscesse a fondo il dibattito su questo provvedimento, che è stato così lungo e faticante, può perfino apparire pleonastico: ma come potrebbe questa area comune, che riguarda la cultura di base da dare a tutti, avere articolazioni diverse? Invece questo è purtroppo, nel testo della maggioranza e del Governo, non un rischio ma la realtà.

Insistiamo quindi perchè il nostro emendamento venga approvato da questa Assemblea e insistiamo nel sottolineare che la flessibilità della scuola è necessaria e nell'evidenziare la necessità che essa sia capace di dare ai singoli una formazione flessibile, e quindi come tale aggiornabile. Guardiamo ad una formazione, certo, prima di tutto per i giovani, ma abbiamo anche detto che vogliamo una scuola che sia sede di educazione permanente. Però perchè tutto questo avvenga è necessario che la formazione culturale di base, l'area comune sia davvero comune. In questo senso raccomandiamo l'approvazione del nostro emendamento che è collegato a quello precedentemente illustrato dal senatore Chiarante. Credo che se questi due emendamenti venissero accolti, potrebbero

dare ben altra prospettiva a questo provvedimento che, allo stato attuale, appare su questo aspetto essenziale confuso, contraddittorio ma anche troppo aperto ad ogni possibile equivoco ed errore.

Torneremo comunque su questo aspetto che riguarda una impostazione essenziale dell'articolo 4. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

GHERBEZ. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il ministro Fallucci ha sostenuto poc'anzi che l'emendamento 4.27 da me presentato va nell'orientamento corrispondente a quello del Governo.

In realtà, si tratta di concetti ben diversi. Infatti, l'emendamento del Governo prevede la sostituzione delle parole «ad eccezione di quelle slovene» con un periodo analogo a quello da me presentato, con la differenza che il mio non si sostituisce, ma si aggiunge alla parte che il Governo vorrebbe eliminare. Con l'emendamento 4.14 del Governo viene infatti a mancare un concetto molto importante sul quale la sottoscritta e il mio Gruppo abbiamo richiamato l'attenzione del Ministro e del relatore in più occasioni: viene a mancare il concetto di obbligatorietà per quanto riguarda lo studio di una lingua straniera nelle scuole slovene in Italia e si introduce, invece, il concetto di come deve venire impartito lo studio della lingua straniera nelle scuole slovene, il che è tutt'altra cosa. L'emendamento, per come è formulato, si può interpretare infatti nel senso che la lingua straniera può essere obbligatoria o anche facoltativa.

Va ricordato che la minoranza slovena ha il diritto di disporre dell'insegnamento in madrelingua, poichè ciò è previsto dagli obblighi internazionali del nostro paese e soprattutto dalla nostra Costituzione. La minoranza slovena ha altresì il diritto di studiare la lingua italiana in quanto è la lingua del paese dove vive, la lingua di tutta la nazione, necessaria perchè la minoranza possa essere adeguatamente inserita nella realtà del paese, di cui fa parte. Ha pure il diritto, infine, di studiare una lingua di grande diffusione internazionale, in quanto ciò è oggi richiesto dal progresso della scienza e della tecnica e dal fatto che sempre più si diffonde la mobi-

lità all'interno della Comunità europea in tutti i paesi europei e su scala internazionale in genere. Questo diritto le deriva anche dal fatto di vivere in una zona, in un territorio di profonda vocazione internazionale quale è il Friuli-Venezia Giulia e in particolare le tre province, in cui la minoranza slovena è insediata e si riconosce storicamente.

Non si può pensare che lo studio della lingua straniera possa essere egregiamente sostituito dalla lingua slovena in quanto quest'ultima è la lingua-madre e per questo gli sloveni hanno il diritto di studiarla e di parlarla. Ma la sua diffusione internazionale non può essere paragonata alla diffusione di lingue quali il francese, l'inglese, il tedesco o lo spagnolo. In tutto il dopoguerra queste lingue sono state materie di studio nelle scuole slovene. Per questo è importante assicurare tale preparazione linguistica, confacente ai tempi, alle esigenze e all'attuale realtà che, tra l'altro, è in continuo sviluppo, non in stasi o, peggio ancora, in declino. Togliendo alla minoranza slovena la possibilità, la garanzia dell'obbligo di studio di una lingua straniera si colpisce un diritto acquisito in tutto il dopoguerra! E se il Governo, per gli sloveni, intende precisare anche i modi di studio della lingua straniera io non ho nulla in contrario, posso anche aggiungerlo, come ho fatto, con il mio emendamento. Ma non vi può sostituire questa decisione o questa proposta a quella relativa alla affermazione e conferma della obbligatorietà per gli sloveni dello studio di una lingua straniera di vasta diffusione, come è concesso, giustamente, agli alunni di lingua italiana. Non può essere fatto in proposito alcun confronto con l'Alto Adige, poichè la lingua tedesca è ampiamente diffusa e conosciuta in Europa e nel mondo.

Con l'emendamento da me proposto questa garanzia rimane valida, perchè esso si limita a proporre di aggiungere un altro periodo. Perciò invito il Governo a mantenere il testo originario oppure a precisare la materia, senza togliere la parte precedente, ma aggiungendo il nostro emendamento al comma 7, che recita: «Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena l'insegnamento della lingua straniera sarà impartito nell'ambito del

piano di studio, definito secondo le specifiche norme riguardanti le scuole medesime». In questo modo, accogliendo la proposta della sottoscritta, che poi corrisponde alla seconda parte dell'emendamento del Governo, si potrebbe risolvere il problema.

Devo dire però che non capisco come, dopo il dibattito svoltosi in Commissione e l'accordo raggiunto su questo punto, si sia fatto questo passo indietro. Su questo richiamo l'attenzione del Governo e del relatore affinché insieme possiamo esaminare il problema.

C'è poi un altro aspetto che voglio evidenziare, e che riguarda sempre il comma 7, che si collega all'emendamento in esame. Per quanto riguarda il comma 7 dell'articolo 4 ricordo al Ministro che l'anno scorso, in sede di esame in Commissione del testo di questo articolo, espressi la mia adesione alla proposta di inserire le parole: «riconosciute dalla legge», qualora si fosse fatto riferimento alle scuole. Viceversa la mia adesione non avrebbe potuto riguardare questo concetto se ci si fosse riferiti alle minoranze.

Da quanto è stato detto questa mattina mi sembra di capire che invece ci si intenderebbe riferire alle minoranze linguistiche. Per questo sollevo obiezione e ricordo che, anche se la minoranza slovena effettivamente non dispone di una legge di tutela globale, perchè è ancora in discussione alla 1ª Commissione del Senato, tuttavia è una minoranza riconosciuta, stando anche a quanto disposto da un'ordinanza di tre anni fa, emessa dalla Corte costituzionale. Per questo il Governo e il Parlamento non devono trascurare questo aspetto, ma debbono adeguare la dizione del punto 7 alla realtà esistente. Richiamo ancora una volta l'attenzione del Governo su questo problema e prego i colleghi delle altre parti politiche di prendere in considerazione la mia proposta per risolvere positivamente il problema a favore delle minoranze slovene. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

GOZZINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOZZINI. Signor Presidente, ho chiesto di parlare in relazione all'emendamento 4.18,

illustrato dal senatore Bufalini, e più in generale su un tema marginale, ma non tanto, relativo all'articolo 4, cioè sul dovere dello Stato di non considerare interamente risolto con l'articolo 3, e quindi con le deleghe pattizie alle confessioni religiose, il proprio impegno educativo e formativo in ordine alla religione come fatto culturale di rilievo sul piano critico-scientifico, e quindi come componente inalienabile delle scienze dell'uomo. Il dibattito, come abbiamo sentito, concerne la possibilità o la previsione di un corso di insegnamento a sè stante, ovviamente non confessionale, del tutto amministrato dallo Stato, con suoi concorsi, con suoi professori, con suoi criteri di idoneità, eccetera, o il rigetto di questa possibilità o previsione. Abbiamo anche sentito che, se sarà approvato il nostro emendamento 4.22, e quindi di conseguenza anche l'emendamento 4.23 soppressivo del comma terzo, l'emendamento del senatore Bufalini viene, come lo stesso proponente ha dichiarato, ad essere superfluo. Mi auguro che questo accada: sono anch'io fra i firmatari dell'emendamento 4.22, ma ciò non toglie che io ritenga opportuno chiarire un po' come stanno le cose.

Il testo della Commissione, così rigorosamente ed efficacemente sostenuto dal collega Scoppola, lascia aperto il discorso; l'emendamento Bufalini lo chiude, stabilendo che lo studio del fenomeno religioso deve trovare adeguato svolgimento nelle discipline pertinenti (storiche, filosofiche, letterarie e artistiche). Io credo che questo contrasto non possa essere colto in tutta la sua interezza se non si entra nel cuore di quel carattere fondamentale della cultura italiana, un carattere di carenza, un carattere patologico, in ordine alle conoscenze religiose, anche filologiche; carenza dovuta a cause storiche ben note su cui più volte mi è accaduto di parlare in quest'Aula anche illustrando gli ordini del giorno che ho presentato; cause storiche fra cui indubbiamente va annoverata anche la persistente egemonia, più che cattolica, clericale su tutto quello che in Italia è religione.

Nel 1963 un grande scrittore italiano, più volte candidato al premio Nobel, dopo la *Pacem in terris* di papa Giovanni XXIII a un giornalista che lo interrogava rispose: «Il

cattolicesimo non è cultura». Non è questo un atto di accusa verso quello scrittore; voglio solo dire che quella sua reazione alla domanda del giornalista era anche il portato, l'effetto, di una condizione storica che travalicava di molto la sua persona. Io credo che il senatore Bufalini, molto più soddisfatto di me del Concordato — io ho definito più volte

l'articolo 9 del Concordato «brutto compromesso» — ha probabilmente ragione, mi pare, quando giudica l'eventuale istituzione dell'insegnamento a sè stante di religione come fatto culturale, quindi senza nessuna ipoteca confessionale, un aggiramento del Concordato. L'ha detto nella seduta di venerdì scorso, lo ha ripetuto oggi.

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA

(Segue GOZZINI). Mi pare che questo giudizio sia valido non tanto in linea teorica, quanto in linea pratica, perchè non ci sono assolutamente, purtroppo, le condizioni dell'insegnamento non confessionale, ma neanche sottoposto all'ipoteca di insegnanti di formazione prevalentemente cattolica, se non addirittura esclusivamente cattolica. Perchè l'idea di un insegnamento religioso non confessionale possa trovare attuazione credo che si richiedano due condizioni molto precise. La prima, evidentemente difficilissima, è quella della rinuncia da parte della Chiesa a spazi riservati: la fine del regime pattizio. Il nuovo Concordato è stato firmato da appena un anno e ancora deve essere ratificato; durerà ancora molte decine di anni, senza dubbio, e quindi questa condizione è destinata a non realizzarsi per molto tempo. Ci potremmo anche arrivare prima se si avvererà la previsione di alcuni nostri colleghi — del senatore Scoppola ad esempio — se cioè il regime di facoltatività porterà ad un rapido deperimento della frequenza all'insegnamento della religione confessionale.

Qui si pone il discorso della qualificazione degli insegnanti, a cui si riferisce l'ordine del giorno accolto stamane come raccomandazione. Su questo punto dissento dal senatore Ferrara; comprendo il suo punto di vista, quando sostiene che non è affare dello Stato, ma credo che sia profondo interesse dello Stato, come del resto è scritto nell'ordine del giorno, di avere degli insegnanti di religione confessionale dichiarati idonei dall'autorità

ecclesiastica, che siano qualificati professionalmente e qualificati soprattutto ad insegnare religione confessionale in un determinato modo che rientri davvero nel quadro delle finalità della scuola e che quindi a certi livelli diventi educazione alla pace.

La seconda condizione è alla nostra portata, non proprio prossima ma relativamente più prossima della precedente; è l'incremento delle discipline religiose nelle nostre università.

È emblematica di quella situazione culturale e storica del nostro paese proprio la carenza, la limitatezza delle discipline religiose nella nostra università. Senza questo incremento delle scienze religiose nella università — si contano sulle dita di due mani al massimo le cattedre relative — resta una petizione di principio che gli insegnanti di letteratura, di storia, di filosofia, di storia dell'arte, possano adeguatamente svolgere e guidare lo studio del fenomeno religioso: sarebbe veramente nascondere la realtà dietro ad un dito se si dicesse che lo possono insegnare gli altri insegnanti. Essi non sono in grado di farlo, perchè normalmente l'università non li prepara a questo.

Poichè queste due condizioni storicamente non ci sono, nasce legittimo il «sospetto» — lo metto tra virgolette perchè questa parola l'ho già citata illustrando gli ordini del giorno, riprendendola dal discorso di insediamento pronunciato dal cardinale Martini, arcivescovo di Milano, alla presidenza del comitato preparatorio del convegno ecclesiale del prossimo aprile — di aggiramento

del Concordato, come sentivamo dire poco fa dal senatore Bufalini, e il «sospetto» di una ripresa surrettizia, nascosta, dissimulata in qualche modo, dell'obbligo dello studio della religione in senso confessionale.

L'emendamento 4.18 può risultare di notevole importanza e di notevole valore non solo ai fini di una chiarezza di impostazione del problema, ma soprattutto per una serie di finalità strettamente convergenti con l'ordine del giorno n. 2, che ancora l'Aula deve prendere in considerazione.

Quattro finalità soprattutto mi sembra di scorgervi. Primo: l'emendamento presentato dal senatore Bufalini dà un rilievo specifico molto deciso allo studio del fenomeno religioso, al di fuori di ogni norma concordataria o monopolio confessionale. Questo è un fatto nuovo per la nostra scuola e per la nostra cultura: niente delega, lo Stato cura personalmente l'adeguato sviluppo dello studio del fenomeno religioso, sia pure disciolto in una serie di altre discipline. A questo proposito mi piace sottolineare un punto dell'intervento fatto l'altro giorno dal senatore Bufalini il quale diceva di dovere qualcosa, come a dei maestri, a qualche insegnante di religione lui, alunno giovane già non credente, così come a me, che mi professo credente, piace rendere omaggio a maestri come Eugenio Garin o Cantimori dai quali ho appreso l'interesse per lo studio del fenomeno religioso.

Seconda finalità implicita: quella di promuovere le tematiche religiose, ovviamente in senso scientifico-critico, nei concorsi a cattedre, perchè oggi sono del tutto assenti.

Terza finalità: creare i presupposti per l'incremento delle scienze religiose nelle università. Se domani i programmi di concorso avranno tematiche religiose, le università saranno costrette, per pressione degli stessi allievi, a incrementare le discipline religiose e quindi incrementare anche il assaggio da complementari a fondamentali di certi insegnamenti, rivedendo in questo senso i piani di studio degli studenti.

Quarta finalità, e mi piace sottolinearlo, per quanto sia giusto ed estremamente stimolante il rilievo fatto questa mattina dal collega Ferrara, in base al quale pluralismo non è lottizzazione e soprattutto non bisogna

aver paura della conflittualità, della dialettica, della diversità di pareri, anche nella scuola: per educare al pluralismo, credo che una maggiore competenza nello studio del fenomeno religioso da parte degli insegnanti di letteratura, di storia, di filosofia o di storia dell'arte determinerebbe condizioni migliori nella scuola per un lavoro interdisciplinare anche con l'insegnante di religione concordataria, in modo che quest'ultimo non venga relegato in un ghetto.

A questo punto sarei incoerente, avendo presentato l'ordine del giorno n. 2 che va in questo senso, se non mi dichiarassi favorevole all'emendamento del senatore Bufalini che, evidentemente, se approvato, nel caso in cui non venissero approvati gli altri due nostri emendamenti, determinerebbe un forte aggancio con le finalità che l'ordine del giorno si propone.

Aggiungo, signor Presidente, se posso, che, al fine di rendere più persuasivo quanto ho detto e di facilitare l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 2, ovviamente come raccomandazione perchè non possiamo votare in quest'Aula un documento concernente un aspetto che riguarda le università nella loro autonomia, dichiaro di voler emendare l'ordine del giorno stesso, sopprimendone due commi, per l'esattezza il terzo capoverso, che inizia con le parole: «rilevata la positività», fino alle parole: «area comune» e la lettera c) del sesto capoverso, dove si dice: «si creino le condizioni indispensabili, oggi inesistenti, per una eventuale futura introduzione...» fino alle parole: «istituti confessionali».

Ho spiegato quali sono le condizioni che a me sembrano necessarie ed indispensabili per la futura introduzione di questo insegnamento, ma ciò creerebbe intralci; quindi sopprimiamo la lettera c) in modo da facilitare, da parte del relatore e del Governo, l'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione.

VALITUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pronuncerò sugli emendamenti

4.2, 4.10 e 4.16 che riguardano le materie comuni. Si tratta quindi di tre emendamenti interconnessi. Mi pronuncerò inoltre sull'emendamento 4.7 e sull'emendamento 4.18. Avverto lealmente che, nel pronunciarmi sui primi quattro emendamenti or ora da me citati, sarò più breve; viceversa sarò un po' più lungo nel pronunciarmi sull'emendamento 4.18.

Per quanto riguarda i primi tre emendamenti che, come ho già detto, riguardano le materie comuni della nuova scuola unitaria suddivisa in settori ed in indirizzi, mi rifarò innanzitutto all'emendamento 4.10, presentato dal Governo e illustrato molto rapidamente, ma efficacemente, dal Ministro della pubblica istruzione. Tale emendamento propone una sostituzione all'ultima parte del secondo comma dell'articolo 4. È necessario che rilegga questo secondo comma dell'articolo 4, nel testo approvato in Commissione in sede referente, proprio per poter capire meglio la parte sostitutiva di esso, suggerita dal Governo con la presentazione dell'emendamento 4.10. Il secondo comma dell'articolo 4 recita: «Le materie nell'area comune, articolate nel corso del quinquennio, hanno l'obiettivo di approfondire criticamente conoscenze, linguaggi e strumenti di analisi relativi allo sviluppo della storia umana...». L'emendamento 4.10 suggerisce di proseguire dicendo quanto segue: «agli ambiti culturali: artistico, economico-sociale e politico, filosofico, giuridico, linguistico-letterario, logico-matematico, religioso, scientifico, storico».

Per capire bene la latitudine di questa definizione degli ambiti delle materie dell'area comune, occorre che noi rileggiamo il quarto punto dello stesso articolo 4: «Nell'ambito degli insegnamenti sia dell'area comune sia di indirizzo, vengono opportunamente assicurati i fondamenti dell'informatica e la dimensione tecnologico-operativa, con riferimento alle specifiche esigenze dei vari indirizzi».

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sfido i miei gentili e non numerosi ascoltatori a dirmi che cosa non è già indicato, sia pure molto genericamente, in questa definizione. C'è tutto. Il senatore Bufalini, riferendosi a

questa stessa norma, diceva che c'è troppo e troppo poco. Io direi che viceversa c'è tutto per cui noi non abbiamo nessun orientamento specifico che ci permetta di capire come sarà costituita l'area delle materie comuni, area sulla quale — come dirò fra breve — si basa uno degli elementi più qualificanti di questo disegno di legge, l'elemento cioè della unitarietà della scuola.

Questo disegno di legge vuole modellare una scuola che ha durata quinquennale e struttura unitaria. Ora questa struttura unitaria si basa fondamentalmente sulle materie comuni. Nella parte però dell'articolo che vi ho or ora letto, modificata dal Governo con l'emendamento 4.10, abbiamo una definizione di ambiti dell'area comune da cui non resta fuori nulla. La definizione di tali ambiti è infatti totale e globale. Lo ripeto, vorrei che l'onorevole Ministro e il relatore Mezzapesa mi fornissero qualche elemento orientativo che mi permettesse di capire in che cosa consisteranno queste materie comuni su cui pure si dovrà basare la colonna portante del nuovo modello di scuola che si propone unitaria.

Ritengo pertanto che da questo articolo 4, dalla parte di esso che concerne la delimitazione e definizione dell'area delle materie comuni, non riusciremo a ricavare nessun elemento per formarci un'idea chiara delle materie comuni sulle quali dovrà fondarsi l'unitarietà del nuovo modello scolastico.

Il senatore Chiarante ha mosso una critica — e passo così a pronunciarmi sull'emendamento 4.16 — all'articolo 4, così come verrebbe emendato dal Governo, dicendo esattamente che tale articolo si limita a specificare gli ambiti entro i quali dovranno poi collocarsi le materie comuni, che peraltro non si specificano. L'emendamento 4.16, tuttavia, ha la caratteristica di specificare non già gli ambiti, bensì gli obiettivi che con le materie comuni si devono raggiungere. Purtroppo il senatore Chiarante non è presente in questo momento e non posso così dargli atto che la formulazione che egli stesso ha proposto con i suoi colleghi anche sotto l'aspetto linguistico è assai più perspicua ed apprezzabile; ed io, infatti, l'apprezzo. Vi è una definizione degli obiettivi che è esaustiva (come si dice

oggi), che è esauriente. È una specificazione degli obiettivi stilisticamente perspicua. Però neppure l'emendamento 4.16 ci fa capire in che cosa dovranno consistere le materie comuni.

Gli stessi obiettivi così perspicuamente fissati dall'emendamento 4.16 comprendono tutto, investono tutto. Ma allora in che cosa consisteranno le materie comuni? Neanche la definizione contenuta nell'emendamento 4.16 — che riguarda gli obiettivi e li specifica — ci dà un orientamento per intravedere, quanto meno, quali saranno le materie comuni. Infatti anche in questa definizione lata, anzi latissima, degli obiettivi manca qualsiasi orientamento specifico. C'è tutto ed essendoci tutto, onorevoli colleghi comunisti, non c'è nulla che ci faccia capire quali saranno le materie comuni su cui pure dovrà basarsi l'unitarietà della scuola.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.2, che è stato illustrato stamane dal senatore Biglia, devo riconoscere allo stesso senatore Biglia che in quell'emendamento c'è quanto meno uno sforzo: c'è infatti una elencazione di materie comuni. Si è fatto lo sforzo di identificarle anche nel disegno di legge presentato dal Gruppo liberale e di cui è primo firmatario il senatore Malagodi; in quel provvedimento è infatti contenuta una elencazione delle materie comuni. È questo un dovere preciso del legislatore, che modella una nuova scuola che si vanta di essere unitaria. È un dovere al quale il legislatore stesso non può venir meno, e verso il paese e verso la scuola, quello di definire su cosa si fondi l'unitarietà culturale della scuola stessa.

Nell'emendamento 4.2 si dice quali sono le materie comuni. Il disegno di legge di cui è primo firmatario il senatore Malagodi indica quali dovranno essere le materie comuni. Ma, amici della maggioranza — della maggioranza che sta dietro questa legge — perchè vi siete rifiutati di compiere lo sforzo intellettuale di tentare di specificare quali siano le materie comuni? Perchè anche voi, colleghi comunisti, vi siete risparmiati questo sforzo?

Il senatore Chiarante — mi dispiace che sia assente in questo momento — ha fatto

un'osservazione molto assennata a proposito della mutevolezza del pensiero scientifico, riguardo alle incessanti trasformazioni che avvengono nel mondo della cultura. Ma questo riferimento assai esatto del senatore Chiarante riguarda i programmi di studio, senatrice Nespola, non le discipline.

Nella scuola britannica i programmi di studio — mi dispiace che non sia presente il Ministro perchè questo è un rilievo che faccio anche al disegno di legge, come dirò tra poco — sono demandati alla responsabilità dei corpi docenti delle singole scuole e vi è una *ratio* in questa attribuzione di responsabilità, ed è quella che i programmi bisogna rivederli incessantemente per adeguarli al mondo culturale che continuamente si trasforma.

In questo disegno di legge non vi è alcuna norma che prevede questa attribuzione di responsabilità ai corpi docenti. Anche i programmi, onorevoli colleghi, se leggete attentamente il testo legislativo, sono rimessi al decreto del Ministro, il quale emana i programmi, sentiti determinati organi.

Quindi la scuola è del tutto estraniata dallo sforzo, dal processo di riadattamento continuo dei programmi di studio, diversamente da quanto avviene in altre scuole — ho citato la scuola britannica perchè è l'esempio più insigne di responsabilità attribuita ai corpi docenti per il continuo processo di rinnovamento dei programmi di studio — dove vi è una responsabilità attribuita ai corpi docenti. In questo disegno di legge non vi è alcun segno che riguardi l'attribuzione di questa, secondo me, specialmente oggi, indispensabile responsabilità.

Ci lamentiamo dello stato dei nostri corpi docenti ma forse siamo stati noi a rendere questo stato sommamente deteriore perchè non li abbiamo responsabilizzati: i nostri insegnanti non sono responsabili, sono puri esecutori, ricevono una scuola prefabbricata dal legislatore e dall'amministrazione centrale e devono fare lo sforzo di eseguirla, ma non vi è alcuna attribuzione di responsabilità.

Quindi sono favorevole all'emendamento 4.2; non posso, secondo spirito di verità, non rendere omaggio ad uno sforzo intellettuale

che il senatore Biglia non si è risparmiato, come non se lo è risparmiato il Gruppo liberale nell'elaborare il suo progetto, di cui è firmatario il senatore Malagodi.

Mi rivolgo pertanto ai colleghi comunisti proprio per dolermi nuovamente dell'omissione nella quale anch'essi sono incorsi, risparmiandosi questo sforzo.

NESPOLO. Non li metterei sullo stesso piano.

VALITUTTI. Avrei molto apprezzato se il Gruppo comunista ci avesse proposto un'elencazione, sia pure come ipotesi di lavoro, come abbiamo fatto noi, di materie comuni. Ma, senatrice Nespolo, voi non lo avete fatto.

NESPOLO. Abbiamo fatto una proposta, ma l'avete respinta. Vi è il nostro emendamento.

VALITUTTI. Essendomi così pronunciato sui primi tre emendamenti, vorrei adesso esprimermi sull'emendamento 4.7, anch'esso significativo, di cui vorrei dare nuovamente lettura perchè investe, onorevoli colleghi, signor Presidente, uno dei punti nodali di questo nuovo modello scolastico e cioè il rapporto tra materie comuni e materie di indirizzo. Su questo tipo di rapporto che il testo a noi sottoposto intende instaurare c'è la massima oscurità, senatore Mezzapesa, e nonostante gli sforzi — gliene debbo dare atto — che lei ha fatto anche in Commissione per contribuire a chiarirlo, tale oscurità è rimasta. Non vedo il Ministro e anche a lei avrei dato atto di aver fatto sforzi per chiarire e sciogliere questo nodo che invece non è stato sciolto. Ancora non conosciamo le materie comuni, non sappiamo con precisione il tipo di rapporto che dovrà intercorrere tra le materie comuni e le materie di indirizzo.

Ora l'emendamento 4.7, su cui mi permetto di richiamare la vostra attenzione, riduttivamente — lo dirò tra poco — quanto meno fa lo sforzo di dire quanto segue: «Le materie comuni, quando siano specificamente funzionali ad un indirizzo, si articolano e si sviluppano in modo da corrispon-

dere alle finalità proprie dell'indirizzo stesso». Con tale emendamento dunque il senatore Biglia afferma che le materie comuni si devono sviluppare in relazione al tipo di indirizzo nel quale se ne impartisce l'insegnamento e quindi devono avere uno sviluppo organicamente collegato all'indirizzo in cui le materie comuni debbono essere insegnate. Ho ascoltato questa mattina con molta attenzione l'illustrazione che il senatore Biglia ha fatto di questo emendamento, peraltro significativo. Il senatore Biglia si è soffermato semplicemente sugli orari, sulla quantità, cioè ha detto che gli orari delle materie comuni dovranno diversificarsi a seconda dell'indirizzo in cui si impartiscono, in quanto può accadere che determinati indirizzi richiedano più spazio per le materie di indirizzo, e che quindi gli orari non possono essere legati a regole fisse ed uniformi, come sostanzialmente si fa in questo testo, senatrice Nespolo, quando si dice che l'orario deve essere sempre uguale, cioè che le materie comuni devono sempre avere un orario uguale in tutti gli indirizzi quali che siano la loro natura e la loro finalità.

Onorevoli colleghi, il testo di legge che stiamo esaminando nasce secondo me vecchio almeno di duecento anni e spero di dimostrarlo fra poco. Nasce vecchio perchè è basato sul fondamento di una concezione arcaica, anacronistica della cultura generale. Fino al '700 abbiamo pensato che la formazione, lo sviluppo generale della personalità dei giovani non fosse perseguibile che insegnando determinate materie quali il latino, il greco o la lingua nazionale, la sua letteratura o la storia o la filosofia. Abbiamo ritenuto cioè che lo sviluppo generale della personalità dei giovani potesse essere conseguito soltanto insegnando certe materie piuttosto che altre. Però dal '700 ad oggi abbiamo fatto molta strada e prima di tutto abbiamo riconosciuto che queste materie di cultura generale si possono insegnare anche se non sviluppano la personalità dei giovani — e di questo ognuno di noi ha fatto l'esperienza nelle varie scuole frequentate — quando vengono insegnate in modo del tutto mnemonico; questa cosa succede anche per lo stesso latino e greco.

Abbiamo poi scoperto che anche le materie cosiddette professionali o professionalizzanti concorrono per il modo in cui si insegnano allo sviluppo generale della personalità e quindi siamo arrivati alla concezione per cui tutte le materie di insegnamento, sia quelle che una volta si chiamavano materie di formazione generale, sia le materie di formazione professionale, per il metodo con cui si insegnano, concorrono allo sviluppo generale della personalità.

Viceversa questo provvedimento mantiene il dualismo, la scissione; enfatizza ed esalta le materie comuni come quelle sole che sviluppano la personalità dei giovani. Le materie comuni perciò devono essere pesate in quantità uguale in tutte le scuole e in tutti gli indirizzi, enfatizzando la vecchia cultura generale, mentre si relegano nella subalterità e nella marginalità le materie professionali.

Questo è un aspetto gravissimo di questo ordinamento scolastico perchè ci fa compiere un passo indietro. Non voglio dire certo che le materie di formazione generale non devono essere insegnate a tutti, perchè questo non lo penso affatto. Debbono essere insegnate, senza però dividere ciò che non è divisibile. Non dobbiamo separare ciò che è inseparabile e quindi le materie comuni, quelle che si chiamavano materie di formazione generale, si devono collegare con le materie professionali e di indirizzo. Perciò, senatore Mezzapesa, invece di fare la scuola unitaria si fa la scuola intimamente scissa nei suoi contenuti culturali: da una parte le materie comuni che si sovrappongono alle materie professionali, dall'altra parte le materie professionali puramente marginali, strumentali, puramente addestrative e non riconosciute anche nella loro proprietà intellettualmente formativa. Quindi questa pretesa scuola nuova nasce come una scuola vecchia di duecento anni proprio nel punto fondamentale che è quello del rapporto tra materie comuni e materie di indirizzo.

Con ciò ho detto quanto andava detto su questo emendamento, che ho apprezzato, anche se riduttivo. Siccome questi concetti li rincontreremo nell'*iter* di questo provvedimento, dal momento che ci sono altre norme

che si riferiscono ad essi, mi riservo di non esaurire il discorso, anzi di approfondirlo, quando questi problemi riemergeranno nelle norme successive. Porterò qui una documentazione a dimostrazione di ciò che penso su questo punto nodale di una riforma che nasce vecchia.

Passo ora a parlare dell'emendamento 4.18, così brillantemente illustrato dal senatore Bufalini, al quale vorrei rendere un vivo e profondo omaggio. Conosco il senatore Bufalini anche come finissimo traduttore di poesie oraziane; ho ricevuto da lui in dono un testo di traduzioni di Orazio che è testimonianza di un altissimo spirito poetico. Sarei stato lieto se fosse stato presente in questo momento, perchè avrei voluto rendergli questo omaggio. Egli è un uomo di profonda formazione classica del quale ho ammirato, non solo oggi, la sensibilità per i problemi religiosi, una rara sensibilità, che gli fa tanto più onore in quanto egli ha il coraggio di dire di essere un non credente. A me sarebbe piaciuto dire al senatore Bufalini che io non ho lo stesso coraggio, io sono pascaliano. Pascal diceva che è difficile credere al peccato originale, ma è ancora più difficile non crederci, e aggiungeva che Iddio si ritrova solo continuando a cercarlo.

CALICE. Non in questa riforma!

VALITUTTI. Qui non c'è Iddio, non c'è assolutamente. Però, proprio perchè il senatore Bufalini ha avuto il coraggio di affermare che non è credente, ho ancor più apprezzato la sua sensibilità per i problemi religiosi, una sensibilità che gli fa molto onore.

Il senatore Bufalini si è richiamato alla tradizione del Partito comunista in questa materia. Il senatore Scoppola ha collocato i comunisti, in un suo brillante discorso pronunciato qualche giorno fa, nell'ieri e noi liberali nell'altro ieri: noi veniamo prima di voi, voi venite dopo di noi, ma neanche voi siete arrivati all'oggi, secondo il senatore Scoppola. Mi sia consentito di tornare all'altro ieri: accetto di essere un uomo dell'altro ieri. E proprio perchè accetto di essere un uomo dell'altro ieri devo dire, rivolgendomi agli amici della Democrazia cristiana, che

voterò a favore dell'emendamento del senatore Bufalini, ma nell'interesse della religione, nell'interesse del sentimento religioso.

Vorrei leggervi, proprio perchè sono un uomo dell'altro ieri, una pagina del ministro Francesco De Sanctis. Francesco De Sanctis nel Parlamento di Torino — era il primo Parlamento italiano — in veste di Ministro il 13 aprile del 1861 pronunciò un grande discorso programmatico contenuto in poche pagine, e trattò gli stessi problemi di cui si sono sentiti gli echi anche oggi qui dentro. C'è stato qualcuno, mi pare il senatore Biglia, che ha detto: preoccupiamoci di inserire nella scuola un insegnamento di cultura religiosa, perchè ci sono esigenze morali che lo richiedono. Questa questione fu già discussa. Ci fu un senatore, Alfieri, che pose la stessa domanda a De Sanctis il quale — molti di voi lo sanno — era favorevole all'insegnamento di religione, come dichiarò nel 1878 in un altro famoso discorso, e lo riprese con altri argomenti, ma favorevole al vero insegnamento religioso, non quello della cultura religiosa, come proponeva il senatore Biglia e come in fondo l'amico Scoppola propende a desiderare.

De Sanctis disse ad Alfieri esattamente questo: «Vi sono pure oggidì altri i quali, come il deputato Alfieri mi avvisava, temono che la libertà delle dottrine (se male non ho compreso le sue osservazioni), che la libertà della scienza possa destare una confusione, un'anarchia nello Stato, ed io voglio compiere la sua frase: temono che questa libertà possa essere di nocumento a quegli'interessi religiosi, che tutti noi abbiamo cari.

Ora udite quello che io vi dico. Sarei troppo indegno di essere chiamato ministro del Regno d'Italia, quando io esitassi un momento a proclamare la piena libertà della scienza.

E sapete voi perchè io proclamo la libertà della scienza? Nell'interesse della religione, nell'interesse del sentimento religioso, il quale, se non è scaduto, certo affievolito già tra noi».

«Noi abbiamo bisogno, se vogliamo fondare l'Italia, di uomini che abbiano forti e sincere convinzioni; e questo voi non potete ottenere che aprendo ogni libertà alla religione

e alla scienza, aprendo libero campo alle lotte dell'intelligenza.

Sapete voi che cosa è che ha svigorito nel passato la religione cattolica in Italia? La mancanza di lotta, quell'*ipse dixit*, quel voler concentrare lo sguardo di ognuno in un piccolo mondo di cognizioni comandate; e fuori di là non esisteva più il mondo. Sapete voi che cosa ha ravvivato alquanto in Italia il sentimento religioso? sapete voi chi ha creato Manzoni in Italia? chi vi ha creato una filosofia sinceramente cattolica? È stato Voltaire, è stato il secolo passato. Sono le lotte tra un secolo e l'altro, sono quelle passioni, le quali hanno reso presso di noi possibili i grandi filosofi di un altro tempo, che hanno creato Gioberti, Rosmini, Manzoni».

Cari amici democristiani, c'è in certe posizioni che avete assunto in questo dibattito uno scetticismo del quale mi sorprende molto e che non accetto. Ho più fede di voi: vedete, l'aver reso l'insegnamento di religione un insegnamento che le famiglie possono scegliere significa finalmente avergli restituita quella libertà di cui ha bisogno per rivitalizzarsi. Senatore Mezzapesa, lo so che questa è una sfida alla Chiesa, ma è una sfida che le gioverà, che potrà rivitalizzarla.

Ho tanti anni e ho una esperienza di quello che era l'insegnamento di religione nelle nostre scuole: era più un insegnamento di irreligione che di religione. Ora che i giovani lo potranno scegliere, ora che le famiglie lo potranno scegliere, si rivitalizzerà. Lo Stato non ci deve entrare — parlerò poi anche di questo — e perciò non deve lo Stato inserire nei suoi programmi di studio un insegnamento di cultura religiosa: questo è compito della Chiesa, non è compito dello Stato.

Nella tradizione del liberalismo italiano su questo problema ci sono due scuole, che sono legate a due grandi liberali che erano grandi anime cattoliche: una era quella di Bettino Ricasoli e l'altra era quella di Marco Minghetti.

Voi sapete che Marco Minghetti, che poi diventò Ministro di Cavour e poi Presidente del Consiglio dello Stato unitario, era stato il primo Ministro laico di Pio IX del 1849, quindi un grande cattolico. Ora, cosa divide-

va questi due spiriti cattolici e liberali nello stesso tempo? Erano divisi proprio nel loro atteggiamento sul rapporto da instaurare fra Stato e Chiesa. Diceva Ricasoli che occorre la rigenerazione della Chiesa e non sbagliava perchè più la Chiesa si rigenera nel nostro paese, più si rigenera moralmente la società civile italiana dalla quale sorge lo Stato. Quindi egli voleva la rigenerazione spirituale della Chiesa al punto da non esitare ad attribuire allo Stato il potere di intervenire nella vita della Chiesa per sollecitare la sua rigenerazione. Sarebbe stata una negazione della formula cavouriana di libera Chiesa in libero Stato, ma Ricasoli era talmente desideroso della rigenerazione della Chiesa da non esitare ad incitare lo Stato ad intervenire con i suoi specifici provvedimenti nella vita della Chiesa. In tal modo Ricasoli avrebbe leso la libertà della Chiesa ed avrebbe tradito la logica immanente nel concetto di libero Stato. Invece Minghetti non voleva questo; non lo volle mai. Ho qui il libro di Minghetti del 1878 «Stato e Chiesa», il libro più esaurientemente esplicativo della formula cavouriana di libera Chiesa in libero Stato.

Diceva Minghetti a proposito delle facoltà teologiche — mi spiace che non sia presente il senatore Scoppola — che debbono essere eliminate perchè tali facoltà sono della Chiesa, non dello Stato, però aggiungeva che l'insegnamento della teologia, della storia della religione, della storia del cristianesimo non va eliminato, ma va attuato in sede scientifica e aveva ragione.

Alcuni amici democristiani in questi giorni mi hanno detto: ma, se abbiamo l'insegnamento di storia del cristianesimo in sede universitaria, perchè non dobbiamo inserire tale insegnamento, a cura dello Stato, anche nelle scuole secondarie superiori? Questi cari amici non tengono presenti alcune cose, in primo luogo che nelle università non vi è l'insegnamento di religione confessionale. Il Concordato prevede l'insegnamento della religione confessionale nell'ambito delle scuole preuniversitarie. Quindi nelle università non si può verificare la compresenza dell'insegnamento cattolico confessionale e dell'insegnamento scientifico del cristianesimo o della storia delle religioni.

Come ha detto il senatore Bufalini poc'anzi con molta chiarezza, il giorno in cui lo Stato nei suoi programmi inserisse un insegnamento di cultura religiosa obbligatorio per tutti coloro che non scelgono l'insegnamento confessionale, praticamente l'insegnamento confessionale della religione sarebbe colpito a morte perchè tutti seguirebbero il corso di cultura religiosa. E poi lo Stato non deve inserirsi in queste materie che competono alla Chiesa.

Per quanto riguarda l'università, in primo luogo non vi è l'insegnamento confessionale di religione e in secondo luogo ognuno sceglie; non vi è l'obbligo di scegliere la storia del cristianesimo o la storia dell'islamismo. Inoltre nell'università l'insegnamento è scientifico. Ho portato qui, ma non lo leggo, Humboldt, che indica la precisa distinzione tra insegnamento in sede universitaria e insegnamento in sede di scuola secondaria. Nell'università la scienza è sempre in fase di ricerca, è un problema, non vi è mai nulla di stabilito e convenuto come invece necessariamente deve essere nell'ambito della scuola secondaria, anche se le nozioni apprese nella scuola secondaria debbono poi fiorire e fruttificare nello spirito degli alunni.

Per tale motivo, cari amici, io in tranquillità di coscienza e collegandomi alle più vitali tradizioni liberali in questa materia, tradizioni che sono state onorate da alti spiriti cattolici, voterò a favore dell'emendamento proposto dal senatore Bufalini e mi permetto di dire con assoluta benevolenza ed amicizia ai colleghi democristiani che è proprio il rispetto della libertà della religione che mi spinge e mi ha spinto a fare questa dichiarazione. *(Vivi applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra).*

BATTELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, desidero svolgere una brevissima riflessione sull'emendamento 4.14 presentato dal Governo la cui prima parte propone di sopprimere le parole «ad eccezione di quelle slovene» contenuta nel settimo comma dell'articolo 4. La

riflessione è la seguente: la collega Gherbez ha chiarissimamente illustrato il senso della formulazione attuale del comma 7. La *ratio* del secondo periodo di tale comma è quella di rendere possibile per una delle minoranze linguistiche esistenti nel nostro paese, e precisamente per la minoranza slovena, la obbligatorietà dell'insegnamento della lingua straniera, contrariamente a ciò che avviene per le altre due minoranze linguistiche, la tedesca e la francese. L'attuale formulazione infatti, dopo aver stabilito che tale insegnamento non ha carattere obbligatorio nelle scuole delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, con l'aggiunta delle parole «ad eccezione di quelle slovene» si propone appunto di rendere obbligatorio l'insegnamento della lingua straniera. Se l'emendamento del Governo venisse accolto la soppressione della clausola più volte citata ripristinerebbe una situazione di non obbligatorietà, in quanto la minoranza slovena sarebbe assimilata nella formulazione letterale della seconda parte del settimo comma alle altre minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. È proprio quanto la minoranza slovena — e la senatrice Gherbez ne interpreta la volontà in questa sede — intende che non avvenga. Nè vale la obiezione che la seconda parte dell'emendamento del Governo (identico peraltro o quasi nella formulazione ad un emendamento presentato dalla senatrice Gherbez), introducendo: «Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena l'insegnamento della lingua straniera sarà impartito nell'ambito del piano di studio definito secondo le specifiche norme riguardanti le scuole medesime», rende possibile la obbligatorietà dell'insegnamento. Se l'emendamento presentato dal Governo al settimo comma dell'articolo 4 verrà accolto noi avremo, nella prima parte, un insegnamento che non è obbligatorio, mentre la seconda parte del comma non riguarderà altro che la modalità di esecuzione di un insegnamento che, come ho detto, è dichiarato non obbligatorio. Si introduce così, tra l'altro, una contraddizione all'interno del settimo comma. A questo punto, quindi, l'unica soluzione razionale e conforme alla volontà che la Commissione, licenziando il

settimo comma, intendeva formulare è quella di mantenere il testo così come licenziato dalla Commissione.

Nè infine si potrebbe obiettare che la minoranza slovena, in quanto minoranza non riconosciuta dalle legge, non è toccata dalla seconda parte del settimo comma, che, una volta accolta la prima parte dell'emendamento del Governo, si formulerebbe in questi termini: tale insegnamento non ha carattere obbligatorio nelle scuole delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

Il Governo potrebbe invero obiettare che, non essendo la minoranza slovena una minoranza riconosciuta dalla legge, la non obbligatorietà dell'insegnamento non la toccherebbe. Ora, ammesso che questa fosse la residua obiezione, essa riposerebbe su un profondo equivoco, posto che la minoranza slovena, pacificamente, è tra le minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

In questo senso, la sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 20 gennaio 1982 ha affermato in materia con precisione, laddove ha detto: «Ma ciò che conta è che tali norme — e tali norme di riferimento sono, tra l'altro, tutte quelle che disciplinano la scuola con lingua d'insegnamento slovena — danno riconoscimento alla minoranza slovena come minoranza riconosciuta».

Quindi, come ultima spiaggia, anche l'obiezione che lasciando la formulazione così come residuerebbe dall'accoglimento della prima parte dell'emendamento del Governo non si toccherebbe la minoranza slovena, in quanto non riconosciuta dalla legge, sarebbe infondata, in quanto riposerebbe su un equivoco che non può più esistere nel nostro ordinamento, posto che dal 1982, per autorevole interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte costituzionale, la minoranza slovena è da ritenersi tra le minoranze riconosciute dalla legge.

Per tutte queste considerazioni, l'unica soluzione razionale e conforme alle aspirazioni e agli interessi dell'ordinamento scolastico con lingua di insegnamento slovena è quella di mantenere il testo così come licenziato dalla Commissione non accogliendo la prima parte dell'emendamento presentato dal Governo al settimo comma.

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che, ai sensi dell'articolo 113, secondo comma, del Regolamento, è pervenuta richiesta, corredata dal prescritto numero di firme, di votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 4.16.

Poichè si procederà alla votazione mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i venti minuti previsti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

DEL NOCE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DEL NOCE. Rispetto alla questione del duplice insegnamento religioso, dichiaro, come indipendente appartenente al Gruppo democristiano, a titolo personale, di aderire, sia pure per ragioni diverse dalle loro, a quanto è stato detto dal senatore Bufalini e soprattutto dal senatore Valitutti.

Perchè faccio questo? Evidentemente, per ragioni che non possono essere le stesse del senatore Bufalini, che peraltro apprezzo molto, ma che ha una concezione della vita naturalmente molto diversa dalla mia.

Ora, la proposta dei due insegnamenti religiosi — quello confessionale e fideistico e quello storico-critico — mi pare debba essere rifiutata anche da un punto di vista cattolico.

Certamente, non ho nessuna autorità per dire espressamente questo. Parlo però in questa sede da cattolico e da, sia pur modesto, studioso di filosofia cattolica.

Ora, questo corso, che potremmo definire neutro, di cultura religiosa, che si aggiungerebbe al corso fideistico e confessionale e rispetto al quale gli allievi avrebbero diritto di scelta, in quanto insegnamento non religioso della religione, conoscerebbe soltanto fenomeni religiosi in quanto si manifestano nella storia, cioè fenomeni pur sempre empirici, accanto e correlati ad altri fenomeni sociali, politici e culturali, in senso lato, artistici, filosofici, e così via.

Domandiamoci quindi, onorevoli colleghi, quali sarebbero le prime inevitabili reazioni davanti a questo insegnamento che si limita

a considerare la religione nelle sue manifestazioni fenomeniche. Infatti, mentre l'insegnamento confessionale, che è controllato dalla Chiesa, in altri termini l'insegnamento fissato dal Concordato, parla di una verità sacra rivelata, questo insegnamento storico-critico necessariamente dovrebbe considerare i fenomeni religiosi alla stregua di fenomeni profani; cioè eliminerebbe di fatto o servirebbe ad eliminare nell'anima degli allievi l'idea stessa di verità sacra: tutte le verità diventerebbero in fondo profane.

Questo in un insegnamento superiore, universitario può essere in qualche modo attenuato per certe ragioni che non posso spiegare in questo momento, ma introdotto in un liceo, in una scuola secondaria superiore produrrebbe certamente questi effetti. Cosa trarrebbero gli allievi dal corso? Che l'esperienza storica ci manifesta una pluralità di religioni, ognuna delle quali pretende di essere assolutamente vera, pretende di essere la religione. Il concetto di religioni al plurale è già un concetto laico, che certamente può essere oggetto di studio in istituti superiori ma che non può venire introdotto in una scuola dove vi sia già l'insegnamento di religione perchè l'insegnamento storico-giuridico inevitabilmente parlerebbe di religioni.

Queste varie religioni si presenterebbero poi senza possibilità di verifica, cioè questa verità religiosa sarebbe in tale insegnamento appresa dagli allievi come inferiore alla verità scientifica.

Il senatore Bufalini molto giustamente ha parlato degli inconvenienti dei due insegnamenti rispetto alla pace religiosa. Da parte mia specificherei ancora questa idea con la quale sono peraltro perfettamente d'accordo. Da una parte vi è la verità sacra che si presenta almeno come tale, dall'altra una verità profana. Da ciò l'inevitabile o quasi scontro dei due insegnamenti e tutto il cammino che si è fatto per la pace religiosa resterebbe incrinato.

Inoltre questi ragazzi avrebbero l'impressione che la religione è più intensa laddove il dominio tecnico, attraverso la scienza, e il dominio dell'uomo sulla natura è minore e avrebbero altresì l'impressione che la religione tende a decrescere nei tempi in cui il

benessere è più generalizzato, considerandola in qualche modo legata ai periodi di infelicità terrena. In sostanza sarebbe aperta per loro la tesi secondo cui il soprasensibile consiste nella proiezione dei nostri bisogni e desideri insoddisfatti, secondo la tesi famosa della proiezione che si può far salire a Feuerbach, ma che poi si incontra in tutta la psicanalisi di sinistra. Questa teoria è stranamente diffusa anche nelle università americane.

Per tutte queste ragioni, che del resto collimano perfettamente con quelle del senatore Bufalini e del senatore Valitutti, darò il mio voto favorevole all'emendamento 4.18 del senatore Bufalini.

Pur non avendo nulla da aggiungere a quello che i miei illustri colleghi hanno già esposto, ho voluto parlare perchè credo che la loro tesi possa essere condivisa nettamente da chi nettamente fa professione di cattolicesimo. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni*).

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, vorrei pregarla di sospendere brevemente la seduta per avere la possibilità di una ulteriore riflessione sugli emendamenti in una visione degli stessi più generale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il parere sulla proposta del rappresentante del Governo.

MEZZAPESA, *relatore*. Sono d'accordo.

SCEVAROLLI. Ci associamo.

PRESIDENTE. Data l'ora cui siamo giunti, ritengo opportuno togliere la seduta, rinviando il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

COLOMBO VITTORINO (V.), *segretario*:

IMBRIACO, VALENZA, CALI, SALVATO, BOTTI. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. — Premesso:

che la legge n. 46 del 17 febbraio 1982, agli articoli 8 e 9, prevede che il Ministro per la ricerca scientifica, avvalendosi della eventuale consulenza del CNR o degli altri enti pubblici di ricerca, definisce, con l'approvazione del CIPI, programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;

che con delibera dell'8 giugno 1983 il CIPI ha approvato i suddetti programmi, così come approntati dal Ministro, per un importo globale di 402 miliardi e 905 milioni di lire, di cui almeno il 40 per cento per progetti di ricerca da sviluppare nel Mezzogiorno;

che sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1983 è stato pubblicato il bando di gara per la presentazione delle offerte di ricerca relative ai programmi nazionali approntati dal Ministro ed approvati dal CIPI;

che alla chiusura del bando, nel marzo 1984, lo stesso è stato prolungato fino al 22 maggio 1984;

tenuto conto:

che in settori a rapida evoluzione, come quelli delle tecnologie avanzate, individuate dai sopracitati programmi, un intervallo di tempo troppo prolungato tra fase di progettazione e fase di attuazione della ricerca può essere fortemente pregiudizievole per il carattere innovativo della ricerca stessa;

che soprattutto nel Mezzogiorno l'ipotesi di sviluppo passa attraverso un forte intervento nel settore della ricerca applicata, orientata verso tecnologie fortemente innovative, catalizzando quelle forze scientifiche

e culturali che già operano a qualificati livelli internazionali,

si chiede al Ministro:

per quali motivi, ad oltre 6 mesi dalla chiusura definitiva del bando, ancora oggi nessun contratto di ricerca sia stato sottoscritto, in relazione alle offerte presentate per i programmi nazionali di ricerca previsti dalla legge n. 46 del 1982;

a che punto si trova la fase istruttoria delle offerte presentate;

quali iniziative ha intrapreso o intende intraprendere per individuare rapidamente le offerte qualificate presentate da soggetti con organizzazione di ricerca nel Meridione, in modo da giungere alla sottoscrizione dei relativi contratti per la quota prevista di almeno il 40 per cento per il Mezzogiorno.
(3 - 00794)

PACINI, ANGELONI. — *Ai Ministri dei trasporti e della sanità ed al Ministro senza portafoglio per l'ecologia.* — Sul n. 47 del marzo 1985 della rivista « Airone » si legge la lettera che di seguito si riporta e che sembra inviata dall'ARCI di Carrara (MS) alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato;

« È stato provato e documentato che agli operai delle Ferrovie dello Stato vengono fatti utilizzare prodotti chimici, diserbanti, estremamente tossici e pericolosi per l'uomo e l'ambiente.

I principi attivi di questi erbicidi sono annoverati nella letteratura scientifica tra le armi chimiche. Nello specifico ci riferiamo agli erbicidi:

A) « FS 1 », prodotto dall'ANIC di Avenza-Carrara, il cui principio chimico attivo è il 2,4-D (acido 2,4 diclorofenossiacetico), uno dei due componenti — l'altro è il 2,4,5-T (acido triclorofenossiacetico) — del famigerato defoliante « Orange » usato dagli americani nella guerra in Vietnam;

B) « Tordon 22 K », principio attivo « Picloram » (acido 4-ammino-3,5,6-tricloro picolinico), anch'esso tristemente noto come composto dell'agente bianco, usato dagli USA nella guerra in Vietnam;

C) « Du-Dusit », principio attivo « Bromacile » (5-bromo-3 butil-6metil-uracile).

Un delegato operaio delle Ferrovie dello Stato ha confermato l'uso dei tre prodotti anzidetti, denunciando che sul « tronco lavoro n. 21 » di Lucca si utilizza il « Tordon 22 K » prodotto dalla multinazionale americana Dow Chemical. Questo prodotto peraltro è vietato negli Stati Uniti da circa 14 anni per la sua tossicità.

Sull'uso di questi tre prodotti non sussistono dubbi, tant'è che due di essi sono riportati nell'allegato 1 della circolare n. 10463 del 29 febbraio 1984 della stessa Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, ed il terzo, l'« FS 1 », prende addirittura il nome del suo acquirente.

Si vedano, al riguardo, anche le dichiarazioni rilasciate alla stampa dai dirigenti dell'ANIC dopo che dagli impianti di Carrara il 12 marzo 1984 si era sprigionata nell'atmosfera una nube tossica contenente diossine ».

Si chiede, pertanto, ai Ministri in indirizzo di conoscere se risulta esatto il contenuto di tale lettera e, in caso affermativo, in base a quali direttive è stato disposto l'acquisto e l'uso di tali prodotti, di chi ne è la responsabilità e se non sia il caso di sospenderne immediatamente l'uso.

(3 - 00795)

MEZZAPESA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che in data 22 febbraio 1985 il Tribunale di Bari ha dichiarato il fallimento della azienda « Cesare Contegiacomo » s.p.a., industria di confezioni operante in Putignano (Bari);

a prescindere dalle motivazioni, allo stato non facilmente comprensibili, che hanno spinto il giudice alla suddetta decisione (dal momento che il deficit accumulato dall'azienda era coperto dal patrimonio dei titolari e ultimamente erano state avviate procedure che prevedevano la riorganizzazione della struttura aziendale e la riduzione dell'organico degli operai, mediante il ricorso al prepensionamento), la situazione si rivela in tutta la sua drammaticità, non solo per i 215 dipendenti che rischiano la

perdita del posto di lavoro, ma anche per il contesto occupazionale della zona del sud barese, dal momento che viene traumaticamente meno il marchio di rilevanza internazionale di un'azienda che è stata un prototipo nel settore della confezione,

l'interrogante chiede di conoscere quali misure si intendono adottare per non disperdere un patrimonio di esperienza e di tecnologia conseguito in oltre 90 anni di lavoro dall'azienda « Cesare Contegiacomo » e per salvaguardare i livelli occupazionali, ricorrendo all'intervento della GEPI, da tempo sollecitata ad intervenire in favore dell'azienda, o ai benefici previsti dalla legge recentemente approvata dal Parlamento (« Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione »), e in particolare dal titolo secondo (« Istituzione e funzionamento del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione »).

(3 - 00796)

GUALTIERI, ZACCAGNINI, VALITUTTI, BOLDRINI, COVATTA, SCHIETROMA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se sia fondata la notizia di un'imminente decisione della società AGIP-Petroli di chiudere la raffineria SAROM nel comune di Ravenna;

i motivi che giustificerebbero tale decisione, attese le rilevanti spese che sono state effettuate nei mesi scorsi per assicurare la continuità dell'attività degli impianti di detta raffineria, nonchè gli impegni più volte ribaditi e sottoscritti dai dirigenti dell'AGIP-Petroli di garantire la continuità dell'attività;

se tale decisione non contrasti con i recenti lavori di completamento dell'oleodotto che collega la raffineria con la centrale elettrica di Porto Tolle, nonchè con obiettivi strategici affermati in piani elaborati dalla società petrolifera pubblica, che individuavano nella raffineria di Ravenna uno dei poli prioritari di produzione per una

equilibrata offerta di prodotti sul mercato nord-orientale;

quali siano le ragioni che imporrebbero la ventilata chiusura di impianti pubblici a favore di interessi dell'imprenditoria privata;

se, infine, l'ipotesi di chiusura della raffineria SAROM di Ravenna non sia tale da far sorgere forti e fondati dubbi circa la congruità degli esborsi pagati dall'ENI per rilevare le attività del disciolto gruppo Monti.

(3 - 00797)

CANNATA, CONSOLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se è a conoscenza della decisione della Fincantieri di ricorrere unilateralmente alla messa in cassa integrazione guadagni straordinaria delle maestranze degli Stabilimenti navali di Taranto senza alcun impegno contestuale a varare un programma di investimenti idoneo a superare le attuali difficoltà dell'azienda;

se non ritiene — tenuto conto che gli Stabilimenti navali di Taranto, pur avendo notevole tradizione e specializzazione nel campo delle riparazioni navali ed essendo collocati in un'aera con una notevole domanda (basti ricordare, infatti, che nel porto di Taranto transitano oltre 4.000 navi all'anno e si registra una movimentazione di merci per 30 milioni di tonnellate annue), sono attualmente in difficoltà per carenze gestionali e deficienze di attrezzature e per la disagiata ubicazione in Mar Piccolo — opportuno intervenire, come richiesto dal comune di Taranto e da tutte le forze politiche e sociali della provincia, perchè la Fincantieri definisca un piano di qualificazione e potenziamento del cantiere, specie con investimenti che consentano un graduale trasferimento della struttura produttiva nell'area del porto di Taranto.

(3 - 00798)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

MURMURA. — *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo spirito della collaborazione non-

chè le norme praticate tra lo Stato italiano e la Scuola germanica di Roma ai fini dell'ammissione e della selezione dei frequentanti detto istituto scolastico, presso il quale non dovrebbero essere consentite discriminazioni di sorta, che, purtroppo, avvengono.

(4 - 01692)

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che i lettori di madrelingua straniera, a cui è affidato quasi interamente l'insegnamento delle lingue nelle Università italiane, denunciano lo stato di assoluta precarietà in cui si vengono a trovare ogni anno e tenuto presente che la situazione di disagio venutasi a creare ha avuto riflessi negativi non solo sui lettori — i quali, essendo stranieri, non hanno fonti di reddito in Italia ed in certi casi hanno persino rinunciato ad un posto « sicuro » nel loro Paese — ma anche sugli studenti, si chiede di sapere se, in considerazione del fatto che a partire dal mese di maggio i dipartimenti linguistici delle Università italiane fanno pervenire al Ministero le richieste di lettori per il successivo anno accademico, il Ministro non ritenga che si possano dare disposizioni per una maggiore chiarezza e tempestività di decisioni da parte degli organi competenti.

L'interrogante ritiene di aggiungere, a comprova della denunciata situazione, che i lettori del corso di laurea in lingue dell'Università di Genova sono ancora in attesa delle rispettive spettanze, di cui non conoscono neppure l'esatto ammontare.

(4 - 01693)

GHERBEZ, BATTELLO, GIACCHÈ, FLAMIGNI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che nella caserma « Dardi » di Borgo Grotta Gigante (Trieste) il maresciallo Carmine De Crescenzo è morto schiacciato da un carro armato del tipo « Leopard », che stava riparando assieme ad alcuni militari di leva;

che nella caserma di Aviano (Pordenone) è morto, durante il turno di guardia,

il giovane aviare Marco Job, colpito dal suo stesso fucile;

che tali episodi non sono gli unici che si sono succeduti negli ultimi anni a Trieste e nel Friuli-Venezia Giulia,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a che punto sono le inchieste per l'accertamento delle cause che hanno provocato la morte dei due militari;

quali misure si intendono predisporre per prevenire altri analoghi episodi.

(4 - 01694)

PALUMBO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere la sua opinione e le iniziative che intende prendere in attuazione della Raccomandazione n. 1005, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 1° febbraio 1985, sulla base di una relazione della Commissione giuridica (Doc. 5326), concernente la Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) e contenente un progetto di convenzione per la salvaguardia dell'esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Infatti, l'Assemblea del Consiglio d'Europa, dopo aver ricordato che la prossima riunione di esperti della CSCE per le questioni concernenti il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali si terrà ad Ottawa il 7 maggio 1985 e dopo aver sottolineato l'impegno comune a tutti gli Stati europei per operare — sul piano unilaterale, bilaterale e multilaterale — al fine di far rispettare le disposizioni dell'Atto finale di Helsinki relative ai diritti dell'uomo (che purtroppo in alcune parti d'Europa risultano ripetutamente violate), ha chiesto al Comitato dei ministri l'elaborazione di una posizione comune per la riunione di Ottawa ed ha invitato i Governi degli Stati membri a presentare e sostenere nel corso di tale Conferenza il progetto di convenzione per la salvaguardia dell'esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali elaborato dal Consiglio d'Europa.

(4 - 01695)

SEGA, MARGHERI, VECCHI, POLLASTRELLI, LOTTI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Richiamata l'interpellanza numero 2-00279 del 14 febbraio 1985 e considerato che si protrae la carenza di gas petrolifero liquefatto (GPL) per autotrazione, con gravi disagi e danni per centinaia di migliaia di automobilisti ed autotrasportatori, e che i suddetti hanno già pagato il superbollo previsto con la legge n. 362, gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intendano prendere al fine di risarcire gli utenti dei danni subiti, sia pure mediante la proroga della validità del superbollo per un periodo corrispondente all'interruzione dei rifornimenti, e se e quando saranno assicurati regolari approvvigionamenti ai distributori stradali di GPL.

(4 - 01696)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione n. 3-00792, dei senatori Giacchè ed altri, sulla riammissione in servizio di un gruppo di militari prosciolti dal Tribunale militare di Padova, sarà svolta presso la 4^a Commissione permanente (Difesa).

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 19,30*).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari